

## TORNATA DEL 20 APRILE 1872

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO GIUSEPPE BIANCHERI.

**SOMMARIO.** *Atti diversi.* = Risposta del deputato Ercole ad una domanda del deputato Marchetti. = I deputati Ercole, Lazzaro e Michelini fanno istanza per la ripresa della discussione sulla questione delle multe, e vi rispondono il presidente e il ministro Castagnola. = Seguito della discussione dello schema di legge sulla costituzione di consorzi per l'irrigazione — Il relatore Corbetta propone altro articolo 5, che, dopo osservazioni del deputato Griffini, è approvato — Approvazione del 6°, con emendamento del deputato Billia A. — Opposizioni e proposte dei deputati Borruso, Rattazzi, Paternostro Paolo e Varè all'articolo 8 — Osservazioni e dichiarazioni del ministro per l'agricoltura e commercio e dei deputati Baccelli, Griffini Corbetta, relatore, e Morini — È approvato il voto proposto dal deputato Rattazzi, invece dell'articolo — Proposizioni dei deputati Baccelli, Billia A. e Colonna sull'articolo 9 — Dopo osservazioni del ministro e del relatore, è approvato con emendamenti — Obbiezioni ed emendamento dei deputati Borruso e Lacava all'articolo 10 — Osservazioni dei deputati Griffini e Cuvalletto — Rinvio. = Interrogazione del deputato Botta per la sospensione di alcune disposizioni del decreto 20 giugno 1871, riguardante gl'impiegati civili — Dichiarazioni del ministro per l'interno — Replica del deputato Botta.

La seduta è aperta alle ore 2 45.

**SICCARDI**, segretario, dà lettura del processo verbale della precedente tornata, che viene approvato; indi del sunto delle petizioni seguenti:

286. Balbi-Valier Carlo ed altri cittadini componenti l'ufficio di presidenza dell'associazione veneta di utilità pubblica rivolgono alla Camera vive istanze perchè sia invitato il Governo ad emanare le disposizioni opportune per la sollecita restituzione ai contribuenti della provincia di Venezia del più pagato nella quarta rata dell'imposta sui fabbricati dell'anno 1871.

287. Il Consiglio comunale di Brusaschetto, provincia di Alessandria, fa adesione al progetto di emissione di carta-moneta ipotecaria governativa.

288. Il direttore del regio istituto dei sordo-muti di Siena sottopone alcune considerazioni perchè la Camera deliberi venga continuata l'annua sovvenzione governativa in favore di detto pio istituto.

289. Il capitolo della cattedrale di Adria, Veneto, associandosi alle istanze degli altri capitoli del regno, chiede l'abolizione della tassa del 30 per cento.

### ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Varè ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

**VARÈ.** Pregherei la Camera di dichiarare d'urgenza la petizione avente il numero 286, colla quale alcuni proprietari della provincia di Venezia domandano la restituzione di una tassa fondiaria pagata in circostanze eccezionali.

(È dichiarata d'urgenza.)

**SERGARDI.** Domando che la petizione di numero 288 sia dichiarata di urgenza. La detta petizione, avanzata dal professore Tommaso Pendola, direttore dell'istituto dei sordo-muti di Siena, mira ad ottenere che sia conservato a quell'istituto, per le ragioni che in essa sono ampiamente svolte, l'assegnazione annua di lire 1344, stabilita dai rescritti granducali del 7 aprile 1843 e 6 maggio 1844, assegnazione che fu mantenuta dal Governo del Re fino all'anno 1871, ma che da quell'epoca in poi fu dal signor ministro dell'interno diniegata.

Ora, siccome la petizione in parola ha per oggetto l'iscrizione sul bilancio della somma corrispondente all'assegno di cui si chiede la conservazione, così domando ancora che la medesima venga inviata alla Commissione generale del bilancio.

(Le due domande sono ammesse.)

**MARCHETTI.** Essendo presente l'onorevole Ercole, segretario della Commissione incaricata di riferire sul progetto di legge relativo all'esercizio della professione di procuratore e di avvocato, pregherei il signor presidente a volere invitare il medesimo a dire a qual punto siano i lavori di quella Commissione.

Mi si era fatto sperare che al riaprirsi della Camera la relazione sarebbe stata presentata, ma siccome tale speranza non venne confermata dal fatto, io pregherei che mi fosse dato qualche schiarimento in proposito.

**ERCOLE.** Ringrazio l'onorevole Marchetti di avermi offerto occasione di dire alla Camera in quale stato si trovino i lavori della Giunta incaricata di riferire sul progetto a cui egli ha accennato.

La Giunta ha ultimato da molti giorni i suoi lavori

ed anzi ha incaricato il suo relatore, l'onorevole Oliva, a presentare alla Camera la sua relazione.

L'onorevole Oliva, sono persuaso, non tarderà a presentarla, e se non l'ha ancora fatto si è perchè è trattenuto a Firenze da una gravissima sventura domestica. Speriamo che sarà un affare di pochissimi giorni e quindi il desiderio dell'onorevole Marchetti, diviso da molti, sarà soddisfatto.

**MARCHETTI.** Io ringrazio l'onorevole Ercole delle spiegazioni che ha date e prego il signor presidente di mettere questo progetto di legge all'ordine del giorno quanto più presto sarà possibile.

**PRESIDENTE.** Si riservi di fare quest'istanza quando la relazione sarà presentata.

Chiesero un congedo per ragioni di salute: l'onorevole Bonfadini di 25 giorni; l'onorevole Luzzatti di 2. L'onorevole Morpurgo ne domanda uno di 8 giorni, per affari domestici.

(Sono accordati.)

#### INCIDENTE SULL'ORDINE DEL GIORNO.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca...

**ERCOLE.** Domando la parola sull'ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Ercole ha la parola.

**ERCOLE.** La Camera rammenterà che nella tornata del 15 corrente mese, sulla mozione dell'onorevole Lazzaro, cui ha assentito l'onorevole ministro delle finanze, si è deliberato che si riprendesse la discussione delle risoluzioni proposte relativamente alle *multe* quando si sappia che l'onorevole ministro delle finanze possa essere presente. Ora la ragione che impediva al ministro di essere presente alla Camera è cessata, in quanto che ieri il foglio ufficiale ha pubblicato la legge sui provvedimenti finanziari, epperò io pregherei il signor presidente di volere invitare il signor ministro a trovarsi presente per definire la questione delle multe.

È necessario risolvere questa questione al più presto, perchè le notizie che io ricevo dalla mia provincia, notizie che ho motivo di credere esatte, sono in contraddizione colle dichiarazioni che l'onorevole ministro ha fatte relativamente alla sospensione della riscossione delle multe.

Ripeto che questa questione è tempo di risolverla presto, e secondo giustizia, affinchè i contribuenti sappiano a che cosa attenersi.

Rinnovo pertanto la preghiera all'onorevole presidente d'invitare il signor ministro di trovarsi presente, mettendo intanto all'ordine del giorno questa discussione per lunedì prossimo, e subito dopo la discussione del progetto di legge sui consorzi per l'irrigazione.

**PRESIDENTE.** La Presidenza si è fatta un dovere di assumere informazioni per conoscere se l'onorevole ministro delle finanze si trovava libero dalle discussioni

che stanno pendenti dinanzi all'altro ramo del Parlamento, ed all'oggetto appunto di determinare il giorno in cui si sarebbe potuto riprendere la discussione della relazione intorno alle multe.

In seguito a queste indagini l'onorevole ministro per le finanze ha fatto testè sapere al presidente che egli si trova nell'impossibilità d'intervenire alla Camera finchè non sia terminata la discussione che verte al Senato intorno al progetto di legge sulla Sila di Calabria, che pure ha tratto a materie finanziarie. Ciò udito, non ho creduto dovere insistere, appunto per quella deferenza che un ramo del Parlamento deve all'altro.

Appena l'onorevole ministro per le finanze si troverà libero da ogni discussione presso il Senato, il presidente non mancherà di sollecitarlo affinchè si possa al più presto riprendere la discussione della materia in questione.

**ERCOLE.** Non ho mai dubitato della sollecitudine dell'egregio nostro presidente relativamente al modo di condurre i lavori parlamentari. Ma, quando si è sospesa la discussione di cui si tratta, si è inteso che ciò si faceva solo per la discussione dei provvedimenti finanziari nell'altro ramo del Parlamento.

Anche a noi si deve usare deferenza, e credo che questione più grave di quella delle multe non ci sia al giorno di oggi. Le notizie che ricevo dai miei comuni sono allarmanti. A tutto il 17 di questo mese, nessun ordine di sospensione era giunto agli agenti incaricati della riscossione delle imposte. Non so come si potrà trarre innanzi a questo modo. L'onorevole ministro ha detto di essere impegnato al Senato unicamente, *per alcuni giorni*, pei provvedimenti finanziari. Ora l'onorevole presidente ci dice che fu incominciata nello stesso recinto la discussione sul progetto di legge relativo alla Sila della Calabria, e non si può precisare quando finirà. Se si sospendono sempre a questo modo i nostri lavori parlamentari, non so dove si andrà a finire.

Questo ho detto per iscarico della mia responsabilità, perchè, come ho detto, le notizie che ricevo dalla mia provincia sono inquietanti. Se il presidente, se la Camera non vogliono tener conto delle mie osservazioni, mi acqueterò, pago di aver fatto il mio dovere.

**PRESIDENTE.** Non entrerò nel merito della questione sollevata dall'onorevole Ercole; solo mi preme d'assicurare la Camera che non ho tralasciato d'assumere precise informazioni per sapere se veramente si poteva rimettere all'ordine del giorno la discussione sulle multe.

Ora a completo scarico del presidente esporrò le circostanze del fatto.

L'onorevole ministro per le finanze credeva che la questione di cui si tratta potesse venir subito in discussione ed aveva preso gli opportuni concerti con me, ritenendo che presso l'altro ramo del Parlamento dovesse discutersi il disegno di legge relativo alla pa-

rificazione delle Università; ma, come gli onorevoli deputati hanno potuto rilevare dai rendiconti delle sue sedute, questa discussione fu sospesa per l'assenza di alcuni membri di quella Commissione, ed allora il Senato deliberò di mettere immediatamente in discussione il disegno di legge relativo alla Sila, il quale avrebbe dovuto venir dopo.

Come vede la Camera, l'accordo stabilito tra il suo presidente ed il ministro delle finanze, che, mentre il Senato avrebbe discusso il progetto di legge sulla parificazione delle Università, alla Camera si sarebbe discussa la relazione sulle multe, andò a vuoto per le ragioni sovraccennate.

Debbo però assicurare la Camera che l'onorevole ministro delle finanze mi ha fatto avvisare che appena libero si sarebbe messo alla sua disposizione per continuare la sospesa discussione.

Ecco le spiegazioni di fatto che ho creduto esporre alla Camera, e che spero varranno a dimostrarle che il suo presidente ha fatto quanto gli incombeva in proposito.

**LAZZARO.** Io sono dolente non di ciò che abbia fatto l'onorevole nostro presidente, il quale, non che biasimo, merita elogio, ma di ciò che è avvenuto e che esso ci ha narrato.

Il ministro delle finanze conosceva benissimo l'importanza che la Camera annetteva a che fosse risolta la questione delle multe, come sapeva che, a mia proposta e per deferenza a lui, la Camera ne aggiornò la discussione, finchè fosse terminata in Senato quella sui provvedimenti finanziari.

Ora non è senza rincrescimento per i deputati che si interessano a che la questione delle multe venga definita che la medesima sia più a lungo protratta come avverrebbe, se si aspetta che sieno discusse in Senato tutte le leggi finanziarie, perchè finita una ne verranno delle altre e così fino alle calende greche.

Io prego perciò l'onorevole presidente a determinare un giorno perchè si scioglia la questione, come molti colleghi nostri desiderano: e credo che una delle ragioni per cui questi banchi sono poco popolati è perchè non si trova il modo di determinare nappure ciò che è più urgente. Senza mancare a quei riguardi che mi sembra sono alquanto stati trascurati verso di noi e verso la Camera, il signor presidente provvegga in qualsiasi modo, purchè si fissi il giorno affinchè i nostri colleghi sappiano quando si discuterà la grave questione delle multe, che interessa cotanto non solo il Parlamento, ma il paese.

**PRESIDENTE.** Io accetto di buon grado l'incarico che l'onorevole Lazzaro e, a quanto pare, anche la Camera mi affida di fare le sollecitazioni opportune perchè questa discussione possa essere ripresa. Del resto, dalle spiegazioni che ho testè date si è potuto vedere che avevo prevenuto questo suo desiderio.

Laonde pregherei la Camera, anche per quella defe-

renza che noi dobbiamo avere all'altro ramo del Parlamento, di volere ancora attendere qualche giorno, riservandoci, ove questo indugio, per qualunque circostanza, andasse troppo a lungo, di provvedere.

Per ora pregherei la Camera a rendersi certa della sollecitudine che io porterò acciocchè la discussione possa riprendersi il più presto, e quindi di sospendere ogni proposta a tal riguardo.

**CASTAGNOLA, ministro per l'agricoltura e commercio.** Io mi limito ad una sola osservazione.

Io non credo che possa muoversi rimprovero al ministro delle finanze se oggi non è qui a sostenere la discussione intorno alle multe, per la semplice ragione che, se anche noi volessimo imprenderla, essa non è all'ordine del giorno. *(Bisbiglio a sinistra)*

**PRESIDENTE.** Se fosse venuto, si sarebbe messa.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Ma oggi non vi è, bisognava stabilirlo.

Posso poi assicurare la Camera che il ministro delle finanze sarà a sua disposizione quando essa crederà di dover intraprendere questa discussione, la quale, se si è dovuta interrompere, deve unicamente a ragioni di grande importanza, che esigevano di non frapporre ostacolo all'adozione dei provvedimenti finanziari.

**PRESIDENTE.** È bene avvertire che la mozione non aveva per scopo di mettere all'ordine del giorno d'oggi questa discussione, ma soltanto di determinare quando essa potesse aver luogo.

Quindi, esposte le ragioni per cui ciò non è ora possibile fare, senza pregiudicio di ogni diritto che compete alla Camera, io pregherei gli oratori che hanno chiesto la parola a non insistere; naturalmente è mio dovere di tener presente le sollecitudini che furono fatte.

**LAZZARO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Se si continua questa discussione, la parola spetta all'onorevole Michelini.

**MICHELINI.** Io sono lungi dal negare i reciproci riguardi che si debbono i due rami del Parlamento, ma avvi un riguardo di molto maggiore importanza, ed è quello che entrambi questi due poteri debbono ai contribuenti, a coloro che noi rappresentiamo. Ora questo riguardo vuole che al più presto possibile il Parlamento si occupi delle multe, e provveda su di esse in modo definitivo.

La Camera acconsentendo ad interrompere la discussione sulle multe, ha dato prova di deferenza verso il Senato, ed ha fatto bene. Ma ora che le discussioni sui provvedimenti finanziari sono terminate in Senato, mi pare che si debba al più presto possibile riprendere la discussione sulle multe.

**PRESIDENTE.** Onorevole Michelini, ho già date le spiegazioni opportune; ho già risposto a quanto ella dice.

**MICHELINI.** Del resto io non dubito punto che a questo fine si adoprerà l'onorevole presidente, essendo egli sollecito del buon andamento dei lavori della nostra Camera, e della dignità di essa.

**LAZZARO.** Prima di tutto debbo una sola osservazione a ciò che ha detto l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio.

L'onorevole ministro delle finanze sapeva benissimo che la Camera per deferenza a lui sospendeva questa discussione sulle multe. L'onorevole ministro d'agricoltura e commercio aggiungeva, che oggi non era all'ordine del giorno la discussione sulle multe, ma nè l'onorevole Ercole, nè io, nè altri ha fatto appunto all'onorevole ministro delle finanze di non trovarsi presente oggi. La questione non è in ciò, poniamola sul suo vero terreno. Tutto sta a sapere quando la continuazione della discussione delle multe possa essere ripresa. L'onorevole presidente ci ha fatto sapere che egli non può determinare il giorno giacchè sta per cominciare od è cominciata già al Senato la discussione sopra un progetto di importanza, quale è quello sulla Sila. Ma l'onorevole ministro di agricoltura e commercio pare che sia di contrario avviso, egli cioè crede che si possa fissare un giorno, poichè dice che quando questo giorno si fissasse, l'onorevole ministro delle finanze non mancherebbe di venire alla Camera.

D'altra parte io osservo che il progetto di legge sulla Sila non è un progetto che riguardi solamente la materia finanziaria, ma riguarda molto più questioni appartenenti al ministro di agricoltura e commercio ed a quello della giustizia.

Queste sono osservazioni che io faccio fra parentesi, ma quello che io non dico fra parentesi, e che riguarda la mia questione principale, è che la discussione sulla Sila andrà molto per le lunghe. Ora, io domando: volete che molti deputati, i quali si trovano qui, forse, non è certo, ma, forse, per discutere questa questione, aspettino finchè sia finita quella in Senato? (*Interruzioni*)

Quindi io pregherei l'onorevole presidente di far sì che, d'accordo coll'onorevole ministro delle finanze, si stabilisca il giorno in cui si riprenderà la discussione delle multe e farcelo conoscere con precedenza onde i nostri colleghi ne sieno avvertiti.

**PRESIDENTE.** Interpellerò l'onorevole ministro delle finanze, e se sarà possibile di stabilire il giorno in cui si riprenderà questa discussione, mi farò un dovere di renderne avvertita la Camera.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALLA COSTITUZIONE DEI CONSORZI PER LA IRRIGAZIONE.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge relativo alla costituzione dei consorzi per la irrigazione.

La Camera rammenta che la discussione è rimasta sospesa all'articolo 5, che fu rinviato alla Commissione.

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**CORBETTA, relatore.** Rammenta la Camera come sia stato rinviato alla Commissione l'articolo 5 del progetto ministeriale, e rammenta pure come nel medesimo fosse segnata una distinzione, quella cioè di consorzi non qualificati, e di consorzi qualificati per la loro importanza, i quali potevano essere riconosciuti di pubblica utilità. La Commissione aveva creduto di seguire in ciò la proposta ministeriale senza credere di incorrere in quell'accusa, che ieri l'onorevole Corte, comechè assai gentilmente, ci lanciava. Infatti, egli dopo aver attribuito a me in specialità il carattere di ultra conservatore, mi qualificava poi di ultra socialista, per l'autorizzazione data ai consorzi di godere dei vantaggi della legge sulle espropriazioni per pubblica utilità, quando avessero ottenuto questo riconoscimento.

L'onorevole Paternostro eziandio aveva espresso il rimprovero che la Commissione volendo che la pubblica utilità non fosse attribuita come una qualifica generale ai consorzi di grossa importanza, ma alle opere loro, avesse poi tolto quasi di traforo o per mezzo di dizione diversa questa distinzione, lo che, del resto non era; perocchè l'articolo proposto dalla Commissione diceva: col riferimento speciale alle opere.

In ogni modo fu espresso, mi pare, da ogni lato della Camera, il concetto in questo speciale argomento, che i consorzi possano ricorrere di volta in volta a far dichiarare di pubblica utilità le loro opere, seguendo in ciò la legge comune, senza che fosse d'uopo dichiararlo nella legge presente. Ciò posto, la Commissione non ha nessuna difficoltà a correre su questa via, e credo anche l'onorevole ministro, sicchè scompare il bisogno di una distinzione, la quale veniva anche consacrata dalle lettere *A* e *B* del successivo articolo 6.

Per le quali considerazioni e riflessioni la Commissione ritiene che si possa conglobare in un articolo unico quanto era detto negli articoli 5 e 6, facendo questo nuovo articolo susseguire a ciò che la Camera ha già votato ieri nell'articolo 4. Infatti nell'articolo 4 al secondo capoverso è stabilito: che allorquando nel contratto costitutivo del consorzio sia stabilito che la responsabilità personale dei soci per gli impegni dell'associazione sia limitato alle quote previste, in tal caso il prefetto debba rassegnare la domanda al ministro di agricoltura, industria e commercio, perchè l'approvazione abbia a farsi per decreto reale.

**PRESIDENTE.** Sarebbe l'aggiunta Varè.

**CORBETTA, relatore.** Or bene, in seguito a ciò la Commissione proporrebbe un articolo unico che sarebbe il seguente, e che sostituirebbe, come dissi, il quinto ed il sesto:

« Potrà anche con decreto reale essere accordata ai consorzi la facoltà di riscuotere il contributo dei soci coi privilegi fiscali. »

Sanzione questa che era appunto contenuta nella

lettera C dell'antecedente articolo 6; l'unica che, a parere della Commissione e del Ministero, avrebbe bisogno di essere mantenuta.

**PRESIDENTE.** La prego di trasmettere questa nuova redazione alla Presidenza.

Onorevole Griffini, ha la facoltà di parlare.

**GRIFFINI.** Io aveva chiesto la parola ieri subito dopo il discorso dell'onorevole Baccelli, ma non ho avuto la fortuna di potere parlare, perchè in quel momento si è troncata la discussione relativa a questa legge, a fine di lasciare luogo alla interpellanza dell'onorevole Ferrari.

Ora ho udita la nuova redazione, che ci presenta la Commissione, dell'articolo 5 e dell'articolo 6 che vengono conglobati. Malgrado questa nuova redazione, io credo che non sia cessata punto l'opportunità di rispondere ad un argomento che forse potrebbe essere trovato grave, e che venne sviluppato dall'onorevole Baccelli nella seduta di ieri.

È ancora opportuno il breve ragionamento che io intendo di fare, perchè l'opposizione dell'onorevole Baccelli si riferiva alla qualifica di *personalità giuridica* che fosse stata attribuita al consorzio in base alla presente legge, e siffatta personalità giuridica sarebbe appunto attribuita esplicitamente nella prima parte dell'articolo 4, mentre poco fa il signor relatore della Commissione non lesse che la seconda parte del medesimo articolo.

Il lasciare senza risposta l'argomento dell'onorevole Baccelli, potrebbe, per avventura, indurre qualche onorevole nostro collega in un grave dubbio, il quale lo potrebbe anche determinare a dare la palla nera nella votazione segreta della legge, e potrebbe inoltre spaventare coloro che avessero intenzione di erigere dei consorzi di acque per l'irrigazione, distogliendoli dal loro proposito. Ed invero, che cosa disse l'onorevole Baccelli? Fino a tanto che voi accordate la costituzione di corpi morali ai consorzi, voi non create un pericolo di perdita della proprietà per parte dei consorziati. Invece il pericolo sorge, e sorge urgente, qualora voi veniate anche a dichiarare, che il corpo morale costituito verrà ad acquistare la personalità giuridica.

In questo caso, egli disse, la proprietà passa assolutamente dai consorziati al corpo morale non solo, ma si forma di questo corpo un ente così separato da coloro che originariamente lo costituirono, che sciogliendosi il consorzio in un tempo qualsiasi avvenire, la proprietà delle sue sostanze non potrebbe devolversi ad altri fuorchè allo Stato; per cui sarebbe completamente perduta per i consorziati.

La Camera vede benissimo quanta importanza si potrebbe attribuire a questo ragionamento, qualora sussistesse nella sua integrità. Ma io (chiedendo perdono all'onorevole Baccelli, che non posso scorgere se sia o no presente), debbo rettificarlo.

Prima di tutto, avverto che se si accorda la costitu-

zione di corpo morale, ne viene di necessarissima conseguenza la creazione di una nuova persona giuridica, giacchè i due termini di corpo morale e di persona giuridica sono correlativi e fra loro inseparabili. Quindi, se stesse il ragionamento in parola, non solo bisognerebbe togliere la possibilità di creare una nuova personalità giuridica, ma bisognerebbe anche sopprimere assolutamente la costituzione in corpo morale.

Nè la formazione del corpo morale, però, nè la creazione della nuova personalità giuridica conduce indeclinabilmente alla conseguenza ben grave che ne verrebbe secondo l'opinione dell'onorevole Baccelli. È naturale che allorquando si crea un corpo morale, trasferendogli la proprietà senza alcuna restrizione, senza alcuna clausola, sciogliendosi quel corpo, la proprietà non può devolversi ad altri fuorchè allo Stato. Ma quando invece coloro i quali costituiscono la proprietà per la formazione dell'ente morale separato, si fanno una riserva di reversibilità, di devoluzione, la quale può compendiarsi in due parole sole che si inseriscano nel contratto, nella fondiaria, allora, in qualunque tempo il corpo morale si sciogla, la proprietà non può certamente acquistarsi dallo Stato, ma si devolve invece ai consorziati, od a coloro che agli originari consorziati succedettero. Ciò è tanto vero, che si ebbe riguardo e si consacrò questo principio anche nella legge del 15 agosto 1867, con cui si soppressero molti corpi morali: la proprietà loro, sussistendo il diritto di devoluzione o di reversibilità, non diventa dello Stato, ma ritorna a quelli che originariamente li hanno creati.

Io pertanto prego la Camera a riflettere, che con una semplice parola, con una semplice dichiarazione che di caso in caso venisse introdotta nella fondiaria, sarebbe eliminato completamente il pericolo intraveduto dall'onorevole Baccelli. Nè il lasso di un tempo lunghissimo potrebbe vulnerare questo stato di cose, sapendo tutti che: *Agere non valenti non currit prescriptio*.

Quindi, anche continuando per secoli il consorzio, il diritto di riavere le sue sostanze risorgerebbe integro nel momento in cui venisse distrutto; cioè a dire, il passaggio di questo tempo lunghissimo che io ho contemplato non menomerebbe il diritto nei consorziati di riavere la loro proprietà.

**PRESIDENTE.** Anzitutto è bene mettere in chiaro lo stato delle cose.

La Camera rammenta che ieri l'articolo 5 essendo stato oppugnato da taluni oratori, fu quindi deliberato che il medesimo fosse rinviato alla Commissione.

Ora la Commissione propone che, complessivamente all'articolo 5 che ho letto ieri e all'articolo 6 quest'altro che è così concepito:

« Il decreto di cui all'articolo precedente sarà pubblicato nella gazzetta ufficiale del regno ed ha per effetto:

« a) Di conferire al consorzio la personalità giuridica;

« b) Di attribuire alla impresa il carattere di pubblica utilità, per gli effetti della legge sulle espropriazioni;

« c) Di concedere la facoltà di riscuotere il contributo dei soci con i privilegi fiscali. »

si sostituisca questo solo e nuovo articolo, che prenderebbe il numero 5, redatto nei seguenti termini:

« Potrà anche con decreto reale essere accordata ai consorzi la facoltà di riscuotere il contributo dei soci con i privilegi fiscali. »

L'onorevole ministro aderisce a questa sostituzione?

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Accetto.

**PRESIDENTE.** Dunque porrò ai voti quest'articolo 5 in sostituzione agli antichi articoli 5 e 6.

(È approvato.)

« Art. 7. (Ora 6.) Quando gli interessi di un consorzio si estendono a territori di diverse provincie, gli atti di cui agli articoli 2 e 5 della presente legge debbono essere presentati alla prefettura di quella che ne rappresenta la maggioranza. Le pubblicazioni debbono però essere eseguite in tutti i territori. »

L'onorevole Billia Antonio aveva proposto un emendamento a quest'articolo, che sarebbe il seguente:

« Le pubblicazioni debbono essere eseguite nei giornali di tutte le provincie e nella gazzetta ufficiale. »

L'onorevole Billia ha facoltà di parlare.

**BILLIA A.** La modificazione che propongo non è sostanziale; serve solo a chiarire il senso dell'articolo, e nello stesso tempo ad offrire una maggiore garanzia per gli interessati.

L'articolo dice che le pubblicazioni devono essere eseguite in tutti i territori. La frase è per lo meno imprecisa: la *pubblicazione nei territori* non vuole dir niente. Più preciso, secondo la mia opinione, sarebbe il dire « sarà eseguita nei giornali di tutte le provincie, » imperocchè nella legge si parla sempre della pubblicazione nei giornali ufficiali delle provincie e non dei territori.

Se non che, trattandosi di provincie diverse, una garanzia maggiore sarebbe pur quella della pubblicazione contemporanea negli atti della gazzetta ufficiale.

Questa è la mia domanda; del resto mi rimetto alla opinione dell'onorevole relatore e dell'onorevole ministro.

**CORBETTA, relatore.** La Commissione prega l'onorevole Billia a voler ritirare questo suo emendamento, giacchè il medesimo non porterà per effetto che una maggiore spesa senza alcun utile, dacchè gli interessati assai difficilmente potranno valersi utilmente delle pubblicazioni sulla gazzetta ufficiale. Il ministro stesso che abbiamo interrogato ieri sull'argomento ci parlava, per esempio, di una certa legge sugli ademprivi di Sardegna, in cui appunto si contiene quest'obbligo, e ci accennava a somme spaventose che costano queste

pubblicazioni senza che rendano un vantaggio adeguato. Epperò io pregherei l'onorevole Billia a voler ritirare quest'emendamento, mentre per queste considerazioni la Commissione non lo potrebbe accettare.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Billia ritira il suo emendamento?

**BILLIA A.** Se avessi udita dalla bocca dell'onorevole relatore una sola ragione plausibile, sarei stato ben lieto di accondiscendere al suo desiderio; se non che, la ragione che egli ha accennata mi è parsa così destituita di fondamento e in tale contraddizione coll'articolo 2 che abbiamo votato, che mi trovo costretto a mantenere la mia proposta.

Quali sono le pubblicazioni che devono essere fatte nei giornali della provincia? Il *sunto* della domanda. Ora la pubblicazione di questo sunto della domanda, il quale dovrebbe essere fatto, secondo il testo dell'articolo, in due, in tre, in quattro giornali dei capoluoghi delle provincie, non importerà certo una spesa grandissima ed intollerabile, quando per avventura dovesse essere ripetuto anche nella gazzetta ufficiale.

Nondimeno, per mostrarmi arrendevole, rinunzio a quella parte del mio emendamento che riguarda la gazzetta ufficiale. Accettate però alla vostra volta lo schiarimento che racchiude la prima parte del mio emendamento, togliendo quella *pubblicazione per territori* che non significa niente, e può dare luogo a questioni, e mettendoci invece che gli atti *saranno pubblicati nei giornali di tutte le provincie interessate*.

La pubblicazione nei territori come si potrà praticamente eseguire? Per araldi, per banditori, per feciali? Io non lo capisco, nè me lo spiego. Dal momento che facciamo una legge, dobbiamo desiderare che essa venga compresa anche da coloro che debbono applicarla, e cercare di mettere nella medesima la maggiore chiarezza.

**PRESIDENTE.** Ma, onorevole Billia, vorrebbe ella che questa pubblicazione si facesse in tutti i giornali che hanno degli annunzi?

**BILLIA A.** È già sottinteso. L'articolo dice che gli atti debbono essere pubblicati nei giornali di tutti i territori.

**PRESIDENTE.** Ella dunque propone che si dica che questi atti saranno pubblicati in tutti i giornali che hanno gli annunzi ufficiali nelle provincie interessate.

L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Io direi che ciò che propone l'onorevole Billia è precisamente ciò che vogliamo noi. Se è vero che qui si parla di pubblicazioni che debbono essere fatte in tutti i territori, io non vedo come si possa supporre che si facciano per araldi o per feciali, come diceva l'onorevole Billia. L'articolo 7, ora 6, bisogna interpretarlo in relazione all'articolo 3, nel quale si dice che le pubblicazioni si fanno per mezzo del giornale degli annunzi giudiziari.

Però, se si desidera dire per maggiore chiarezza che

le pubblicazioni si faranno nei giornali delle provincie interessate, per quanto io non le reputi necessarie, pure non mi oppongo, e credo che la Commissione faccia lo stesso.

**PRESIDENTE.** La Commissione aderisce?

**CORBETTA, relatore.** Avendo l'onorevole Billia limitata la sua proposta alla pubblicazione nei giornali delle provincie, dove la spesa di pubblicazione potrà portare qualche utile, che non si sapeva scorgere nella pubblicazione nella gazzetta ufficiale, la Commissione non avrebbe difficoltà di accettarla.

**PRESIDENTE.** Allora l'articolo 6 sarebbe modificato nel modo seguente:

« Le pubblicazioni debbono però essere eseguite nei giornali che hanno gli annunci giuliziani di tutte le provincie interessate. »

Lo pongo ai voti con questa modificazione. Chi lo approva si alzi.

(La Camera approva.)

« Art. 7. Previo adempimento delle formalità prescritte dall'articolo 133 della legge sui lavori pubblici (Allegato F) del 20 marzo 1865, n° 2248, potrà concedersi l'uso perpetuo delle acque pubbliche ai consorzi contemplati dalla presente legge, mediante pagamento di un annuo canone irredimibile, ai termini dell'articolo 1788 del Codice civile. »

**PATERNOSTRO PAOLO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Borruso ha facoltà di parlare.

**BORRUSO.** Io debbo insistere sulla soppressione di quest'articolo, dappoichè le ragioni arrecate dall'onorevole signor ministro, nella discussione generale, in risposta a quello che io aveva detto contro quest'articolo non mi hanno affatto convinto.

L'onorevole ministro non metteva affatto in dubbio quello che io diceva, che le facoltà accordate dall'articolo 8 sono quelle stesse accordate dall'articolo 133 della legge sui lavori pubblici, e che tra le persone che sono contemplate dall'articolo 133 di quella legge, che possono ottenere la concessione delle acque pubbliche, vi sono anche compresi i consorzi di cui è parola, dacchè vi si parla in generale di persone senza differenza alcuna tra privati o enti morali.

Il ministro però diceva che, siccome si era messa in dubbio l'attendibilità di quest'articolo 133 della legge sui lavori pubblici, dopo la pubblicazione del Codice civile, il quale agli articoli 427 e 430 dichiara inalienabile il demanio pubblico, aveva creduto regolare di constatare meglio questo diritto con questa dichiarazione, ed egli aggiungeva che, se io avessi letta la sua relazione, non avrei forse fatta l'opposizione che veniva facendo a quest'articolo.

Non credo che il signor ministro abbia voluto con queste parole farmi il torto di credere che io venga qui a discutere le leggi senza prima leggere le relazioni e del ministro e della Commissione.

È vero che in generale nelle relazioni dei ministri c'è poco da apprendere e che spesso si cerca invano in esse le ragioni delle leggi e i motivi speciali delle singole disposizioni. Ma ciò non toglie che, prima di venir qui a discutere, si senta il bisogno di leggere le relazioni; e poi io debbo rendere giustizia al signor ministro di agricoltura e commercio, che gli appunti che si possono fare in generale alle relazioni dei progetti di legge non potrei farli alla relazione che precede il suo progetto di legge, se non altro, per la dottissima ed accurata raccolta di notizie storiche che essa contiene.

Dunque io aveva letto la sua relazione, e non solo quella che precede il progetto di legge in discussione, ma anche quella che precede il progetto di legge da lui presentato nel 1870, e che poi non ebbe l'onore della discussione, e fu anzi dalla lettura di quella relazione che io mi convinsi dell'inutilità di questo articolo non solo, ma dei pericoli che esso porta.

Io non ho che a ricorrere alla sua relazione per provare il mio assunto.

Nella prima relazione, quella che precede il progetto di legge presentato il 14 luglio 1870, si dice così:

« Onde favorire la costituzione dei consorzi di cui è parola, credo quindi anzitutto necessario di proporre che sia accordato ai medesimi l'uso perpetuo delle acque pubbliche, mediante il pagamento di un annuo canone irredimibile.

« Nè con questa disposizione si perturba l'economia delle leggi civili e di quella sui lavori pubblici.

« I fiumi ed i laghi, onde la derivazione ha luogo, rimangono sempre di ragione del *demanio pubblico*.

« Lo Stato non concede che il semplice uso di una parte delle acque, ossia di ciò che non potrebbe, anche volendo, conservare. Il concessionario non acquista altro diritto che quello di derivare la quantità di acqua concessagli. La proprietà del fiume, che è cosa ben diversa dall'uso di una parte delle sue acque, rimane sempre nel *dominio dello Stato*. E perchè cotesto diritto fosse sempre ed invariabilmente riconosciuto in siffatte concessioni, ho creduto proporre che il canone annuo fosse dichiarato irredimibile, e non soggetto quindi alla legge del 24 gennaio 1864. »

Taccio di quest'ultima parte di cui poteva fare a meno, dappoichè è prevista anche dal Codice civile, articolo 1788 nel quale, a proposito della costituzione di rendite dello Stato, si faceva un'eccezione.

Pare dunque che fino allora non era sorto al signor ministro alcun dubbio sull'applicabilità dell'articolo 153, dappoichè egli riteneva che la concessione delle acque non importava alienazione del fiume e quindi non erano applicabili gli articoli 425 e 430 del Codice civile, una semplice alienazione dell'uso dell'acqua di cui d'altronde non si sarebbe potuto trarre alcun vantaggio, e che se non si cedeva sarebbe andata perduta.

Dunque sino allora nessun dubbio sull'applicabilità dell'articolo 133 della legge sui lavori pubblici; ma in seguito sorse un dubbio all'amministrazione che nella relazione la quale precede questo progetto di legge, fu formulato così:

« In mezzo però a così uniforme parere sulla convenienza di accordarla, sorse nell'amministrazione il dubbio, se codesta concessione, la quale si riduce ad una pura vendita, fosse contraria a quanto prescrive il Codice civile che agli articoli 430 e 427 dichiara inalienabile il demanio pubblico, del quale fanno parte i laghi, fiumi, torrenti, ecc. »

Il ministro allora, come dice più sotto, persuaso, per suo conto, di non perturbare con una legge speciale l'economia delle leggi civili o quella dei lavori pubblici, volle, per maggior sicurezza, chiedere l'avviso del Consiglio di Stato, il quale ebbe a dichiarare che gli articoli 427 e 430 del Codice civile non sono d'impedimento alle concessioni d'acqua mediante canone irredimibile.

Mi dispenso di esporre le ragioni addotte dal Consiglio di Stato, perchè sono le stesse che vennero addotte dall'onorevole ministro nella prima relazione.

Pareva che ogni dubbio avrebbe dovuto sparire; ma invece esso rinasce, dando luogo all'articolo 8, che è fondato perciò sopra un dubbio. Anzi, a dir vero, questa legge poggia tutta sui dubbi e sugli equivoci.

Ora, se il ministro era convinto che l'articolo 430 del Codice civile non abrogava l'articolo 133 della legge sui lavori pubblici, se il Consiglio di Stato confermò questa sua convinzione, non dobbiamo, per un semplice dubbio che possa nascere all'amministrazione, mettere qui un articolo, non solo inutile, ma pericoloso.

E poi, domando io, e chi è che deve applicare questo articolo? È il Ministero; ed ora, se la opinione sua è che l'articolo 133 è sempre attendibile, e se la sua opinione è anche corroborata dal voto del Consiglio di Stato, quando il ministro sarà chiamato ad attuare l'articolo, chi potrà impedirgli di applicarlo? E perciò io dico: non c'è bisogno di una disposizione legislativa.

E meno male ancora se questo articolo non fosse che inutile, quantunque siamo obbligati a levare dalle leggi tutto ciò che è superfluo e fare leggi di utile effetto e di pratica applicazione; ma vi ha di più: io lo ritengo lesivo e pericoloso.

Dico pericoloso, perchè, qualora la Camera ritenesse necessario consacrare con questa dichiarazione la facoltà ai consorzi d'irrigazione di domandare la concessione delle acque pubbliche, si verrebbe ad invalidare l'articolo 133 della legge sui lavori pubblici per tutti gli altri privati o corpi morali che potessero domandare questa medesima concessione.

Non si farebbe che convalidare il dubbio dell'amministrazione, se, cioè, l'articolo della legge dei lavori pub-

blici possa ancora avere esecuzione; e questo fatto potrebbe dare argomento di dubbio ai tribunali nell'applicazione di questo articolo.

Dunque io concludo: non solo questo articolo è inutile, ma anche pericoloso; perchè, mentre si afferma il diritto ai consorzi di domandare la concessione delle acque, si mette in dubbio il diritto ora esistente di tutti gli altri individui e corpi morali di domandare la stessa concessione.

Io quindi insisto sulla soppressione di questo articolo, per non fare cosa inutile, per non fare cosa pericolosa.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** M'incresce di non essere riuscito l'altra volta in cui presi la parola a farmi intendere dall'onorevole Borruso. Eppure parmi che, se vi è cosa evidente, è certamente questa, che cioè questo articolo è tutt'altro che inutile: esso anzi è necessario, ove si voglia che si facciano concessioni d'acque ad uso perpetuo.

Io personalmente ritengo che l'articolo 133 della legge sui lavori pubblici autorizzi le concessioni d'acque in uso perpetuo, ma altre amministrazioni, per esempio quella del demanio, non si crede autorizzata a fare queste concessioni, e vi si nega perchè ritiene che il Codice civile all'articolo 430 le abbia proibite. Questo articolo, essa dice, dichiara che i beni del demanio pubblico sono per loro natura inalienabili, e siccome il Codice civile è del giugno 1865, mentre la legge dei lavori pubblici è del marzo 1865, così crede che questa sia stata derogata da quello.

A dire il vero, io non convengo in questo ragionamento, ma ad ogni modo, come diceva nella relazione, il dubbio esiste, e due amministrazioni pensano diversamente.

Si è ricorso al Consiglio di Stato per avere il suo autorevole parere, ed il Consiglio ha detto che, a suo avviso, il Codice civile non derogava alla legge sui lavori pubblici. Questo non è che un parere, è un'interpretazione autorevole, se si vuole, ma non è una disposizione legislativa.

Si credette quindi conveniente, di fronte ad un'interpretazione costante dell'amministrazione del demanio, di stabilire che ai consorzi per l'irrigazione si poteva concedere acqua ad uso perpetuo.

Votando quest'articolo, ogni dubbiezza cessa, altrimenti, ripeto, le cose rimarranno come sono attualmente.

E qui osservo all'onorevole Borruso che poco importa, in siffatta vertenza, la mia personale opinione, perchè i ministri sono passeggeri, e bisogna, più che alla personale opinione di chi si trova momentaneamente su questo banco, avere riguardo alla costante interpretazione dell'amministrazione, che rimane e non passa.

La quale interpretazione io credo che sia nociva agli interessi dell'agricoltura ed anche dell'industria.



Val quindi la pena di rimuovere le dubbiezze, anche perchè non è il ministro di agricoltura che fa questa concessione di acqua, ma sibbene quello delle finanze. Se adunque, nel vero interesse dell'agricoltura e dell'industria, è indispensabile l'uso perpetuo delle acque, senza di che io reputo che molte opere di grande momento non sorgerebbero, io non so spiegarmi il motivo pel quale non si voglia farne la spiegazione in un articolo speciale.

Dice inoltre l'onorevole Borruso: ma perchè non parlate di privati? Perchè noi facciamo una legge per i consorzi, ed in una legge la quale tratta di consorzi non mi pare conveniente di inserire disposizioni le quali si riferiscono ad un altro ordine di fatti. Sicuramente questa disposizione di carattere interpretativo e dichiarativo, potrà estendersi anche ai privati. Ad ogni modo io ripeto: per il momento noi facciamo una legge per i consorzi, e quindi non possiamo inserirvi altre disposizioni se non quelle che ai consorzi si riferiscono.

**BORRUSO.** Domando la parola.

**RATTAZZI.** Per me non è dubbio che l'articolo 430 non toglie all'amministrazione la facoltà di concedere l'uso anche perpetuo delle acque pubbliche. L'articolo 427 parla dei torrenti e dei fiumi, ma non si è mai confuso il torrente ed il fiume colle acque che in essi decorrono. Se si ammettesse che anche l'acqua, la quale scorre nei fiumi e nei torrenti dovesse essere demanio pubblico, ed in questo senso inalienabile, allora l'amministrazione non avrebbe nemmeno la facoltà di alienarne una goccia.

Ma io voglio ammettere ciò che diceva l'onorevole ministro di agricoltura e commercio, cioè che si presenti un dubbio e che questo dubbio sorga dacchè una parte dell'amministrazione, quella del demanio, la quale sarebbe la più interessata a trarre partito dalle acque scorrenti nei fiumi e nei torrenti e renderle proficue all'agricoltura e ad altri usi, l'amministrazione, dico, del demanio ritiene che siffatta concessione perpetua rimanga interdetta in virtù degli articoli 427 e 430 del Codice civile.

Or bene, ammettendosi questo dubbio, forse che sarebbe questo il modo di scioglierlo, scioglierlo cioè come si vorrebbe coll'articolo che ci viene proposto? A me certamente non pare così. Io ritengo che, se il dubbio veramente esistesse, dovrebbe essere sciolto in modo generale, non solo a favore dei consorzi o a favore di un corpo morale qualsiasi, ma si dovrebbe dare un'interpretazione agli articoli 427 e 430 del Codice civile, poichè in questo modo soltanto potrebbe legalmente risolversi ogni questione e rimuoversi qualsiasi dubbiezza. D'altra parte chi non iscorge l'inconveniente che sorge quando si voglia per incidente a proposito di un'altra legge introdurre una dichiarazione, la quale abbia il carattere interpretativo di una disposizione contenuta nel Codice civile?

La conseguenza di un simile sistema sarebbe questa o l'interpretazione che si vuol sancire immediatamente e parzialmente non è quella che corrisponde allo spirito degli articoli del Codice civile, e allora sotto il pretesto di interpretazione si introduce un privilegio, che non può essere ammesso a favore degli uni, e si offende la legge comune; o invece l'interpretazione che fosse per introdursi in una legge particolare sarà conforme allo spirito ed alla lettera della legge generale, ed allora, mentre si sanziona quest'interpretazione a favore dei consorzi, si reca d'altro canto pregiudizio a tutti i corpi morali e a tutti i privati, i quali non potessero considerarsi come consorzi e che chiedessero una concessione d'acqua.

Infatti, quando da loro si promovesse una simile domanda si potrebbe loro rispondere: badate: vi ha rispetto ai consorzi una legge, la quale dà al Governo la facoltà speciale di fare queste concessioni; dunque vuol dire che rispetto a tutti i corpi morali, riguardo a tutti gli altri individui questa facoltà non compete al Governo.

Vede dunque l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio, che in qualunque modo, esista o non esista il dubbio, è sommamente pericoloso l'introdurre questa disposizione.

Lo ripeto, a mio giudizio, è incontestabile che questa facoltà compete al Governo, e che non potrebbe ammettersi una contraria interpretazione per i menzionati due articoli del Codice civile; ma appunto per questo mi sembra poco opportuno introdurre per incidente una disposizione speciale, la quale possa pregiudicare siffatta interpretazione.

Io quindi pregherei l'onorevole ministro di agricoltura e commercio di non volere insistere su quest'articolo, e di consentire che il medesimo venga soppresso, avendo egli nelle leggi esistenti quanto gli può essere necessario per procedere a quella concessione, che egli intende si debba ammettere rispetto ai consorzi.

**PATERNOSTRO PAOLO.** Aveva chiesta la parola per appoggiare quest'articolo, proponendo qualche modificazione al medesimo. Io desidererei che si dicesse: « l'uso temporaneo o perpetuo, » per mettere d'accordo le disposizioni di questa legge con le disposizioni dell'articolo 133 della legge sulle opere pubbliche. Ieri fui contrario all'articolo 5 perchè mi pareva nocivo, ed infatti ministro e Commissione l'hanno ritirato. Oggi appoggio la proposta perchè parmi che sia utile, se non necessaria. Se può togliersi il dubbio nato e che può nascere in alcune amministrazioni sull'applicazione dell'articolo 430 del Codice civile, dobbiamo farlo. Si crede utile una espressa dichiarazione, dunque bisogna che questa dichiarazione si faccia. Le ragioni messe avanti dall'onorevole Rattazzi non discosso che abbiano un certo peso.

L'onorevole Rattazzi dice: voi avete elevata la que-

stione, ma delle due una: o non può esserci dubbio nè per l'amministrazione nè per la magistratura, qualora potesse essere chiamata a decidere, perchè provvede la legge comune, ed allora non c'è bisogno del vostro articolo; o volete in linea interpretativa confermare la teoria, cioè che il Governo abbia la facoltà della concessione, ed allora fatelo in tutta la linea, fatelo anche pei privati.

Col vostro articolo potreste far supporre che ciò che accordereste pei consorzi, voi vorreste negarlo pei privati, cioè a dire lasciereste per i privati quel tal dubbio che esiste oggi fra l'interpretazione che dà l'attuale Governo alla legge e l'interpretazione che le dà, per esempio, il demanio. A me pare, se non m'inganno, che quando noi, nello stesso articolo dove è detto « L'uso perpetuo delle acque pubbliche ai consorzi, ecc., » dicessimo: « L'uso perpetuo o temporaneo delle acque pubbliche ai privati ed ai consorzi, ecc., » ogni questione sarebbe eliminata; con le mie aggiunte l'articolo riescirebbe completo, perchè consuonerebbe con l'articolo 133 della legge sulle opere pubbliche, e si eviterebbero quegli sconci ai quali accennava l'onorevole Rattazzi.

Io credo che l'onorevole ministro e la Commissione non dovrebbero avere difficoltà di accettare queste aggiunte; il ministro è troppo intelligente, sono troppo intelligenti la Commissione e la Camera per non comprendere qual è il significato delle aggiunte. In quanto alla parola *temporaneo*, io non vorrei che si dicesse domani: « non posso concedere ai consorzi l'uso temporaneo delle acque, debbo concederne l'uso perpetuo, perchè questo dice la legge. »

Siccome la concessione delle acque può essere per una serie di anni come può essere perpetua, così voi dovete dichiarare la facoltà della concessione anche temporanea.

Passiamo all'aggiunta della parola *privati*. Il dubbio, onorevole ministro, esisterebbe sempre pei privati, perchè avete un bel dire che la vostra interpretazione e quella del Consiglio di Stato siano favorevoli; ma altre amministrazioni, come ha fatto il demanio, possono interpretare altrimenti. E per altro voi ed il Consiglio di Stato che cosa siete di fronte alla magistratura dinanzi alla quale, portata la questione, potrebbe essere risolta contrariamente alla vostra opinione? Pertanto ritengo che le mie aggiunte saranno accettate.

**BORRUSO.** Io aveva trascurata la questione di merito, se cioè gli articoli 427 e 430 del Codice civile abrogassero l'articolo 133 della legge sui lavori pubblici, perchè aveva inteso che l'onorevole ministro dei lavori pubblici era d'accordo con me nel non ammettere questa abrogazione. Ma siccome ho veduto rimettere in campo questa questione, io debbo presentare alla Camera un argomento che mi pare molto valevole a sciogliere la questione.

Nel mentre l'articolo 430 dichiara inalienabile il

demanio pubblico, e l'articolo 437 comprende nel demanio pubblico anche i fiumi, trovo poi nel Codice civile un altro articolo, l'articolo 1788, il quale si esprime in modo da ritenere che le concessioni di acque possono aver luogo.

Il legislatore nel titolo che riguarda la costituzione delle rendite, dopo aver detto che le rendite costituite sono redimibili, fa delle eccezioni, e dice così: « gli articoli 1733 e seguenti sono applicabili ad ogni altra annua prestazione perpetua costituitasi a qualsiasi titolo, anche per atti di ultima volontà, ad eccezione di quelle aventi per causa una concessione d'acqua demaniale. »

Ora quest'articolo mi pare che risolva la questione, dappoichè ammette che si possano fare delle concessioni d'acque demaniali. Però, nel fare questa concessione, si deve costituire una rendita, e questa rendita dev'essere perpetua e irredimibile.

Mi pare dunque che noi, colla legge civile stessa, troviamo risolta la questione, e quindi nessuna difficoltà che le concessioni delle acque demaniali previste dall'articolo 133 si possano fare anche dopo la pubblicazione del Codice civile.

Debbo poi fare le mie meraviglie su quanto disse testè l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio, cioè che vi sia un'amministrazione dello Stato la quale sia dissidente dalla sua opinione in questa materia.

Quest'amministrazione è quella del demanio. Io non ammetto che ci siano nello Stato delle amministrazioni indipendenti; quest'amministrazione del demanio deve dipendere da qualcheduno; dipende dal ministro delle finanze. Ne viene dunque di conseguenza che il ministro d'agricoltura e commercio si troverà in disaccordo con quello di finanze e non è già in disaccordo coll'amministrazione del demanio, poichè quest'amministrazione in faccia alla Camera, in faccia al paese non ha autonomia, essa dipende dal Ministero delle finanze.

La conseguenza adunque di tutto ciò si è che il ministro d'agricoltura e commercio si trova in opposizione, in questa questione, col ministro di finanze. Ma io non credo che, quando si viene qui a presentare un progetto di legge, i ministri possano essere in disaccordo fra di loro, poichè ritengo che i progetti di legge, prima di venire presentati alla Camera, si discutano nel Consiglio dei ministri, e tutti ne assumano la responsabilità.

Non ammetto quindi che l'amministrazione del demanio sia autonoma ed indipendente; essa dipende dall'amministrazione delle finanze; come pure non posso ammettere che i ministri siano in disaccordo tra di loro sopra una questione, massimamente poi quando hanno consultato il Consiglio di Stato che è il supremo magistrato amministrativo dello Stato, ed alle cui decisioni bisogna che tutte le amministrazioni

si pieghino, senza di che non ci sarebbe unità nell'andamento dell'amministrazione.

Io ritengo che non si possa venire a dire: vedete che c'è un'amministrazione che non è di questa idea. Se quest'amministrazione ha delle idee diverse, e se il capo di questa amministrazione non vuole piegarsi alle idee del Ministero, si cambia il capo di quell'amministrazione e se ne mette uno che segua le idee del Ministero; ma non mi pare sia questa una buona ragione, perchè debba consacrarsi in questa legge un articolo che io reputo inutile e pericoloso.

**PRESIDENTE.** La facoltà di parlare spetta all'onorevole Varè.

**VARÈ.** Io voleva aggiungere, alle osservazioni che sono state fatte, un ricordo. Il Governo ha fatto, dopo la pubblicazione del Codice civile una pubblica professione d'interpretare le due leggi in modo che la seconda non derogasse punto alla prima. L'ha fatto con un decreto dell'8 settembre 1867, numero 3952, che ho sott'occhio, in cui approvava un regolamento, fatto dal ministro dei lavori pubblici, nel quale è stabilito il darsi per la derivazione delle acque pubbliche, accennandosi fra le altre cose che la domanda possa essere presentata anche da un consorzio istituito o da istituirsi secondo le leggi vigenti.

Questo regolamento dell'8 settembre 1867 è eseguito, si può dire, quotidianamente; nella gazzetta ufficiale del regno si vedono periodicamente ogni 30 o 40 giorni degli elenchi di concessioni fatte in ordine a questo decreto. Se il signor ministro, che mi fa un segno dubitativo, volesse delle date io potrei ben presto fornirle, perchè nella mia qualità d'avvocato ho dovuto recentemente occuparmi di questo ed allegare ad un ricorso uno di questi elenchi pubblicati nella gazzetta ufficiale.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Si tratta di concessione d'acque ad uso perpetuo?

**VARÈ.** Ad uso perpetuo.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Allora io sostengo la mia negativa, almeno finchè non sia fatto persuaso del contrario.

**VARÈ.** Darò le opportune indicazioni; oggi non posso qui produrre questi elenchi.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Credo che vi sia un equivoco.

**VARÈ.** Ad ogni modo, mi premeva accennare come il fatto dell'esistenza del decreto che approva un regolamento in cui non è esclusa la facoltà di uso perpetuo, un regolamento che parla di *grandi derivazioni d'acque ad uso di canali navigabili*, basti a mostrare che si prevede la concessione perpetua, poichè è naturale che non si vogliono fare *canali navigabili* senza che ci sia l'elemento della perpetuità. Quindi per questa professione pubblica fatta dal Governo, senza che vi sia neppure un caso in cui l'autorità giudiziaria abbia negato efficacia a questi atti del potere esecu-

tivo, mi pare si possa dire con tranquillità di coscienza che dubbio non esista.

**PRESIDENTE.** È stato presentato su quest'articolo il seguente ordine del giorno:

« La Camera, considerando che, a tenore delle leggi vigenti, compete all'amministrazione dello Stato la facoltà di concedere l'uso temperaneo o perpetuo di acque pubbliche, mediante le formalità in essa legge prescritte, e che conseguentemente è inutile la disposizione proposta nell'art. 7, passa alla discussione dell'articolo successivo. Sottoscritti: Rattazzi, Borruso. »

Ora la parola spetta all'onorevole Baccelli.

**BACCELLI.** Sono penetrato altamente della grave difficoltà sollevata dall'onorevole Rattazzi, perchè, siccome nel Codice viene constatata l'inalienabilità delle cose pertinenti al demanio, e qui nello schema di legge che ci si propone, l'inalienabilità delle acque verrebbe tolta per favorire i consorzi, potrebbe sembrare che i privati dovessero rimanere esclusi da questo beneficio. Io credo però che questa difficoltà sorga da un concetto troppo assoluto che noi vediamo essersi formato circa l'inalienabilità delle acque pubbliche e delle altre cose pertinenti al demanio. Quest'inalienabilità fu per la prima volta proclamata da un'Assemblea francese; e siccome i Francesi sono inclinevoli ad esagerare i loro concetti, così ne avvenne che il principio dell'inalienabilità delle cose dello Stato sia oggi concepito sotto un aspetto assoluto, universale, indeclinabile. E noi fummo passivi, e noi abbiamo anche un concetto molto esagerato di questa cosa. Di modo che io mi permetto di richiamare alla Camera taluni principii che si sono attuati, non solo nella legislazione romana antica, ma anche in quella del medio evo, ed anche nella legislazione moderna per ridurre ne' suoi limiti l'invocato principio.

Che cosa s'intende per inalienabilità delle cose appartenenti al demanio? Questa domanda si può considerare sotto due rispetti: sotto il rispetto oggettivo ed il rispetto soggettivo. La inalienabilità delle cose appartenenti al demanio può significare che nessuno, tranne un Parlamento od un monarca assoluto, può procedere all'alienazione delle cose pertinenti allo Stato. E qui siamo d'accordo. È evidente che una cosa dello Stato non può essere alienata che dallo Stato, e non già da un semplice funzionario appartenente all'ordine amministrativo. Ma oltre a questa inalienabilità soggettiva, ve n'è un'altra oggettiva. Vi prego di non prendermi per un tedesco che voglia entrare in distinzioni metafisiche, ma qui mi pare questa distinzione sia portata dalla natura stessa della cosa.

E quali sono le cose inalienabili oggettivamente? Sono quelle che i nostri buoni padri chiamavano cose comuni, come l'aria, il mare, i suoi lidi, i fiumi, l'*aqua profluens* e via dicendo: tutte cose il cui uso è pubblico ed è impossibile metterle in dominio privato, perchè la loro natura stessa vi si oppone.

Però si è considerato che, quando l'uso pubblico non ne venisse pregiudicato, si poteva procedere all'alienazione di talune di queste cose, in ciò che hanno o possono avere di superfluo; togliamo ad esempio le acque dei fiumi. I Romani ritenevano anch'essi che i fiumi fossero inalienabili, eppure credevano che se ne potesse alienare quel tanto che non era necessario alla navigazione. Quindi non è vero che questa inalienabilità delle cose del demanio sia assoluta: è sempre relativa, in quanto cioè non l'uso pubblico non ne soffra detrimento.

Dunque io trovo che, nel principio stesso sancito dal Codice, si deve trovare questo principio, cioè che le cose pubbliche sono inalienabili in quanto osti l'uso comune; ma tutto ciò che può essere superfluo all'uso comune è alienabile sempre, a favore di tutti i privati cittadini.

E questa teoria, che io adesso ho malamente espresso, è anche quella che è stata adottata dal nostro Romagnosi nella materia delle acque. Anch'egli dice che le acque dei fiumi e dei torrenti che mettono nei fiumi sono alienabili, che sopra di esse si possono fare dei mulini, che possono le medesime anche derivarsi per uso di opifici industriali, ma che nulla di meno sempre rimane fermo il principio che queste alienabilità sono permesse in quanto non fanno ostacolo all'uso pubblico.

Dunque la difficoltà sollevata dall'onorevole Rattazzi non pare che debba preoccuparci di molto perchè, la inalienabilità non essendo assoluta, tutti i cittadini indistintamente possono diventar concessionari delle acque pubbliche, tuttavolta che la navigazione o l'uso comune non ne rimanga impedito.

Piuttosto io mi preoccupo di un'altra difficoltà, ed è questa: l'inalienabilità è relativa, ma appunto perchè relativa può produrre delle conseguenze molto sinistre; perchè se le cose pubbliche in tanto sono alienabili in quanto che non sono sottoposte all'uso comune ed in quanto non ostano alla navigazione, può accadere da un momento all'altro che questi rispetti di uso pubblico mutino, e che ciò che sembrava superfluo all'uso comune addiventi necessario, e che quello che sembrò utile, appaia dannoso. Ed allora che cosa ne avviene? Ne avviene che l'autorità amministrativa è costretta a procedere a taluni provvedimenti che vengono a ledere i diritti dei privati. Mi spiegherò con poche parole, ma con un esempio.

Poco prima del medio evo, quando il nostro Tevere non era affatto una via di commercio, sembrò quasi una cosa inutile la massa delle sue acque, di guisa che Roma, stretta d'assedio, si pensò stabilire mulini galleggianti sul Tevere, e Belisario fu il primo che ebbe ad immaginare quella specie di nave cui è applicata la ruota che fa girare il mulino. Siccome tutte le acque condotte erano state tagliate dai Barbari, sembrò all'autorità amministrativa e politica di poter giovare

alla cosa pubblica aumentando questi mulini natanti sul Tevere, ed un nostro ponte fu chiamato *ferrato*, tanta fu la quantità di questi mulini galleggianti che l'autorità pubblica promosse all'effetto di produrre farine che servissero ad alimentare la città.

Ebbene, ora è venuta la Commissione del Tevere la quale dichiara che questi mulini sono la cagione dello straripamento del fiume, e che non solo non sono utili, ma che sono dannosi. Eccovi che viene il prefetto, e dice: via tutti i mulini; ed i privati che li hanno comperati a pecunia sonante rimangono spogliati di tutto.

Si dice: possono ricorrere ai tribunali per farsi indennizzare. Questo è il disposto della legge delle opere pubbliche. Per poter agire contro un decreto prefettoriale, il quale in un momento vi spoglia di tutto, il privato è costretto di prendersi sulle braccia una lite grossa e sempre di esito incerto, e sempre dispendiosa.

E qui permettetemi un momento di farvi osservare che questa legge delle opere pubbliche, in quanto alla revocabilità delle concessioni delle acque, è una legge che veramente meriterebbe di essere presa in considerazione dal ministro di grazia e giustizia, o dall'onorevole ministro dei lavori pubblici, perchè venisse colmata questa lacuna; essendo che ogni qual volta sorgono dei conflitti tra i privati e l'amministrazione, noi non abbiamo un contenzioso amministrativo, e bisogna andare al Consiglio di Stato, e in ultima analisi al Re, che in questa bisogna quasi monarca assoluto, diventa il *gran giudice*.

Dunque, io concludo che in quanto all'inalienabilità delle acque, quest'inalienabilità non è così assoluta che non si possa invocare da chiunque la concessione delle medesime; anzi mi pare che questa inalienabilità è sempre sottoposta ad una condizione, che cioè cessi quando non osti l'uso comune e la pubblica utilità. Ma siccome la pubblica utilità è cosa relativa, la quale cambia da un momento all'altro, può accadere che da un momento all'altro quelli che hanno avuto questa concessione di acque ne rimangano spogliati, e perciò crederei che sarebbe utile veramente, per parte della Commissione e per parte del Ministero, il provvedere a che ogni qual volta questi consorzi siano divenuti concessionari di acque, siano in qualche modo garantiti da questa autocrazia prefettoriale, perchè da un momento all'altro possono rimanere spogliati senza avere nemmeno l'indennizzo dei loro capitali.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Parmi che siamo d'accordo tutti sopra un punto, cioè che si possa o si debba anche fare, ove concorrano determinati estremi, la concessione delle acque in uso perpetuo; giacchè senza questa concessione forse non sorgerebbero grandiosi edifizii industriali, nè si costruirebbero costosi canali d'irrigazione.

Dal momento che noi siamo d'accordo sopra questa

parte, parmi che sarà anche facile d'intenderci. Io credo sia necessario che il Parlamento si pronuncii intorno a codesta vertenza.

Non concorro nell'avviso dell'onorevole Varè. Per quanto l'onorevole Varè abbia asserito che si fanno delle concessioni d'acqua ad uso perpetuo, la mia esperienza di due anni e mezzo d'amministrazione mi dà prova del contrario.

Non ho giammai potute ottenere tanto dall'onorevole mio collega delle finanze. Il suo rifiuto non derivava da cattivo volere, ma dalla opinione di sopra enunciata. Citerò l'esempio della più grande concessione d'acqua che siasi fatta nei tempi moderni, voglio dire di quella dei canali Villoresi e Maraviglia; con la quale si permetteva una derivazione d'acqua dal lago Maggiore e dal lago di Lugano. Si trattava allora non solo di canali che dovevano servire all'irrigazione, ma che eventualmente dovevano pure servire alla navigazione, epperò per quanto si trattasse d'opera grandiosa, pure la durata della concessione non oltrepassa il periodo di 90 anni. Ho sotto gli occhi il relativo decreto.

Il fatto adunque è questo.

L'amministrazione che fa la concessione delle acque, non crede avere il potere di farla se non per un tempo determinato; altri credono che ne abbia il potere, epperò a troncane la diversità di vedute stimano necessaria una autentica interpretazione, onde non si dia più luogo a controversie.

In proposito però mi si fanno delle osservazioni che ritengo giuste.

Gli onorevoli Paternostro e Rattazzi dicono che se si chiarisce il dubbio pei consorzi, rimarrà sempre ed a maggior ragione per i privati.

Questo dubbio, è vero, potrebbe essere dissipato dalla discussione attuale; ma siccome i magistrati giudicano unicamente col testo della legge, e questo dubbio, di una certa entità, potrebbe in qualche caso arrecare inconvenienti, così è uopo preoccuparsene e seriamente. Vi sarebbe un doppio modo di scioglierlo. O col dire, come propone l'onorevole Paternostro, che questa concessione si fa non solo ai consorzi, ma anche ai privati; oppure, come propone l'onorevole Rattazzi, mediante un ordine del giorno col quale la Camera dichiarasse quale sia l'interpretazione che si debba dare a questo articolo. Dico il vero, preferirei piuttosto l'ordine del giorno dell'onorevole Rattazzi a quello dell'onorevole Paternostro, perchè non crederei conveniente in una legge, la quale unicamente si fa pei consorzi di irrigazione, stabilire delle disposizioni che varchino la cerchia di essa. Altrimenti cambieremmo la legge primitiva e andremmo forse tanto oltre che saremmo costretti a retrocedere.

Io credo però che qualchecosa convenga fare e ogni dubbio resterà dissipato ove la Camera votasse l'ordine del giorno Rattazzi.

Certo, un ordine del giorno non ha forza legislativa come un articolo di legge; però avendo tutti il medesimo desiderio gli è bene che questo punto venga autorevolmente interpretato, come lo sarà e dalla discussione favorevole e da una dichiarazione solenne fatta dalla Camera. Il perchè per parte del Ministero dichiaro che accetto l'ordine del giorno Rattazzi e rinuncio alla votazione del relativo articolo.

MORINI. Siccome l'onorevole Baccelli probabilmente insisterà sulla presente questione, nella quale io non intendo entrare, e credo vi siano altre osservazioni utili da farsi sulle cose testè dette dall'onorevole ministro, quindi prego l'onorevole presidente a rimandarci il turno di parola dopo l'onorevole Baccelli.

BACCELLI. Se l'onorevole ministro intende di usare deferenze alla opinione di un uomo tanto autorevole come l'onorevole Rattazzi, io sono pel primo a dire che una dichiarazione non fa niente di male, ma quanto poi al volerne costituire la necessità, ripeto che questa necessità non esiste, e che la detta dichiarazione è assolutamente inutile, perchè questa pretesa inalienabilità assoluta non ha mai esistito in nessun Codice del mondo, nè nella legislazione antica, nè in quella del medio evo, nè nella moderna, perchè se prendete anche la nostra legge dei lavori pubblici, va molto più avanti, perchè vi dice, che non solamente sono alienabili le acque pubbliche nell'uso, ma dice anche che sono alienabili nella proprietà.

Dunque, mi sembra che sia bastantemente soddisfatto alla difficoltà sollevata dall'onorevole Rattazzi, col richiamare i sani principii della legislazione circa le cose comuni, la quale difficoltà è giusta quante volte si osservi nella giacitura materiale della lettera del Codice civile; ma in quanto a quello che sia il concetto giuridico non ha un serio fondamento, perchè le acque pubbliche sono sempre alienabili, *secundum quid*, e per ciò, non solo possono essere concesse ai consorzi, ma anche ai privati tutte le volte che giovi a questi, e l'uso comune non ne soffra pregiudizio.

Lo ripeterò anche una volta, la difficoltà vera è quella delle facili revocazioni delle concessioni di queste acque pubbliche. Domani voi chiamerete tutti i capitali sopra un'opera di canalizzazione, e dopo domani con un decreto voi distruggete tutte le opere che si sono fatte.

RATTAZZI. Io credo di essere stato franteso dall'onorevole Baccelli, il quale ha supposto che io ritenessi queste acque inalienabili. Io ho detto che non ritengo nemmeno necessaria una dichiarazione; quando fosse stata necessaria, sarebbe stata necessaria una legge. Ma siccome l'onorevole ministro sostiene che l'amministrazione dà un'interpretazione diversa, siccome non si tratta che di dare una direzione all'amministrazione e rendere uniformi le idee del ministro di agricoltura e commercio con quelle del ministro delle finanze, egli è perciò che mi è parso opportuno, per

rimuovere ogni difficoltà, ché la Camera emetta il suo parere, ed ho all'uopo proposto un ordine del giorno. Del resto sono perfettamente d'accordo colle idee manifestate dall'onorevole Baccelli.

**GRIFFINI.** Dopo le spiegazioni date dall'onorevole Rattazzi, non mi resta che da sottoporre un semplice riflesso alla Camera per determinarla ad accogliere l'ordine del giorno da lui proposto ed accettato anche, mi pare, dall'onorevole ministro, piuttostochè l'emendamento suggerito dall'onorevole Paternostro, secondo il quale si dovrebbe aggiungere all'articolo, che le concessioni di acqua si potrebbero fare anche ai privati e non solo ai consorzi.

L'onorevole Paternostro ha appoggiato il suo emendamento principalmente a questa argomentazione: se il dubbio, egli ha detto, c'è che non possa essere accordata l'acqua a perpetuità ai privati, tale dubbio si rafforzerebbe qualora voi faceste una legge, nella quale espressamente dichiaraste che quest'acqua può essere concessa al corpo morale cioè al consorzio. Pareva che l'onorevole Paternostro si facesse forte del principio: *inclusio unius est exclusio alterius*; vale a dire sostenesse che, dandosi facoltà di concedere acqua al consorzio, implicitamente si confermasse che non si può concedere al privato.

Io inverto l'argomento, e dico invece, che se nell'articolo di legge che noi andiamo a fare dessimo espressamente facoltà di concedere acqua ai consorzi senza dire nulla dei privati, avvantaggeremmo la posizione di questi ultimi in luogo di deteriorarla, cioè renderemmo sempre più chiaro che anche ai privati come ai consorzi si può accordare quest'acqua.

Io alla massima dell'onorevole Paternostro oppongo quest'altra: ove è medesima la ragione della legge, deve essere uguale la sua disposizione. Qualunque autorità fosse chiamata a decidere, se si può dare l'uso dell'acqua anche ai privati, farebbe il seguente ragionamento.

Allorquando si trattò di formare una legge esclusiva ai consorzi di irrigazione si trovò, dopo molte discussioni di togliere ogni dubbio e di dichiarare espressamente che l'acqua può essere concessa ai consorzi medesimi.

In quella legge per certo non sarebbe stato opportuno l'estendere la disposizione anche ai privati, ma da quella legge intanto conosciamo che il Governo, malgrado il principio dell'inalienabilità dei beni demaniali, è ritenuto autorizzato a concedere perpetuamente l'uso dell'acqua. Ora, se il dubbio è stato tolto relativamente ai consorzi, se con una legge è stato dichiarato che il Governo è autorizzato a concedere loro perpetuamente l'acqua, per qual motivo noi fuori del caso contemplato da una legge sui consorzi di irrigazione negheremmo la concessione dell'acqua perpetua? *Ubi eadem ratio legis est, eadem debet esse legis dispositio.*

Mi pare pertanto che non vi sia alcuna ragione di accogliere l'emendamento dell'onorevole Paternostro, e che tutto al più, per corrispondere ad altre argomentazioni, che io ora non ripeterò, basti fare luogo alla proposta Rattazzi.

**PATERNOSTRO PAOLO.** Io darò poche spiegazioni alla Camera.

Non faccio questioni di parole. Lascio all'onorevole Griffini le sue supposizioni e le sue confutazioni, e metto da canto l'*inclusio unius est exclusio alterius*, e l'*ubi eadem est ratio*, ecc.

Scendiamo al fatto.

Quale era il ragionamento del Ministero nell'introdurre l'articolo in discussione? Era questo: nonostante che io porti opinione che le disposizioni della legge civile non abbiano derogato alle disposizioni della legge sulle opere pubbliche; nonostante che nella stessa opinione concorresse il Consiglio di Stato, pure nell'amministrazione è sorto il dubbio, e, per togliere il dubbio, io, che voglio dare al Governo la facoltà di concedere l'uso temporaneo e perpetuo delle acque appartenenti al demanio, per maggior chiarezza ho formulato quest'articolo.

Quale era il concetto dell'onorevole Rattazzi. Egli diceva: non hanno ragione le amministrazioni, le quali interpretano la legge contrariamente al parere del Ministero. Il Codice civile in questa parte non può avere derogato alla legge sulle opere pubbliche; ma, poichè il dubbio è surto, poichè il ministro vuole essere rassicurato, dichiariamolo pure. Però non occorre introdurre un articolo in questa legge; contentiamoci di un ordine del giorno. Ecco, onorevole Griffini, lo stato delle cose.

Io che non aveva ancora saputo dell'ordine del giorno Rattazzi, io che non sapeva ancora se il ministro insistesse nel volere introdotto nella legge un articolo, o se credesse che in linea interpretativa potesse farsi un ordine del giorno dalla Camera; io che ho pensato che un ordine del giorno, checchè ne dica l'onorevole Rattazzi, non può assolutamente imporre, nè a tutte le amministrazioni, nè all'autorità giudiziaria, se l'autorità giudiziaria dovesse pronunciarsi, io, dico, parteggiava per l'introduzione dell'articolo nella legge. E siccome non voleva che l'inclusione dei consorzi potesse credersi esclusione dei privati, ho proposto di aggiungere la parola *privati*. In quanto al *temporaneo*, ripeto, l'ho proposto per uniformarmi alla legge sulle opere pubbliche.

Ma, poichè l'onorevole ministro crede che basti un ordine del giorno della Camera, io, per non prolungare la discussione e per altre ragioni che è superfluo spiegare, mi uniformo al parere dell'onorevole Rattazzi, accetto il suo ordine del giorno e, non solamente ritiro le aggiunte proposte, ma consento alla soppressione dell'articolo.

**CORBETTA, relatore.** Nell'argomento brevemente espri-

merò il pensiero della Commissione. Essa ha avvisato come tutti gli oratori che hanno presa la parola su questa questione, sostennero che nell'articolo 427 e nell'articolo 430 del Codice civile, non si contiene nessuna obbiezione all'alienabilità delle acque pubbliche; tanto più nel caso concreto, dove, come si è espresso anche il Consiglio di Stato col suo parere, non si tratta altro che di alienare l'uso, non la proprietà delle acque. Epperò, senza ripetere le dotte cose dette dall'onorevole Baccelli, basti il riflettere come sarebbe curioso che lo Stato non dovesse, per utilità pubblica, pel benessere del paese e senza svantaggio di alcuno, non usufruire di quanto anche a lui può rendere un utile. Su questo punto adunque siamo tutti d'accordo. Senonchè, quando noi abbiamo proposto al ministro la radiazione di questo articolo, egli ci ha fatta l'osservazione che l'amministrazione finanziaria si opponeva costantemente alla interpretazione sopra discorsa; ed a riprova ha allegato il fatto a cui accennava poco fa l'onorevole Morini e precisamente il fatto dei canali Villorosi e Maraviglia, la cui concessione fu limitata ai 90 e ai 99 anni, se ben mi serve la memoria.

In seguito a queste dichiarazioni noi abbiamo aderito a lasciare l'articolo. Senonchè, siccome anche per effetto della presente discussione, è pacifico ormai, nè può sorgere il dubbio che non sia già insito nella legge civile il permesso, non l'ostacolo a questa alienazione, mi pare che quando la Camera voti anche un semplice ordine del giorno, si fa tutto quello che per oggi ci abbisogna; appunto perchè la legge l'abbiamo già.

D'altra parte io credo che, se un ordine del giorno, non possa essere opportuno a stabilire obbligo di sorta è opportuno certamente a determinare la via per cui l'amministrazione deve incamminarsi. In quella vece la Commissione rifiuta di associarsi alla proposta dell'onorevole Paternostro (se pure non l'ha già ritirata) in forza della quale verrebbe introdotta una distinzione che non credo opportuna, non necessaria e non reclamata da tutto l'organismo della presente legge, anche per non pregiudicare il voto della Commissione sopra un emendamento presentato all'articolo successivo.

**PRESIDENTE.** Onorevole Morini, faccia la sua dichiarazione.

**MORINI.** È semplicissima la mia dichiarazione.

L'onorevole ministro d'agricoltura e gli onorevoli nostri colleghi della Commissione, bisogna pur confessarlo, non risparmiano fatica, non si ristanno dal mettere in azione ogni mezzo, ed il loro zelo personale, è per verità lodevole, nello scopo di scuotere la fibra un po' irruzzinata dei possessori di terreni, facendo balenare la speranza di poter migliorare la loro non fortunata condizione, per mezzo di consorzi a scopo d'irrigazione.

Ma e l'uno e gli altri non si accorgono o fingono di non sapere che avvi nella cerchia del potere esecutivo

una forza, non occulta al certo, la quale neutralizza, per ispirito forse di eccessiva fiscalità, non mai per fini meno che retti, gli sforzi e del ministro e della Commissione.

Ciò non dico già per spirito di opposizione, me ne guardi il Cielo! Io sono favorevole al Ministero; ma pure bisogna che confessi che il nemico più acerrimo dello estendersi delle irrigazioni alberga nel suo seno. E volete sapere chi sia? Egli è il demanio.

Adunque l'onorevole ministro di agricoltura che non ripudierà, io spero, l'onorifico titolo che gli compete, e che mi compiaccio di rinnovargli, di protettore cioè nato degli agricoltori, di questa classe che non è poi tanto invidiabile oggidì, dovrebbe invigilare a che l'avversario, in materia d'irrigazione, di concessioni di acque pubbliche recedesse un tantino dalla sua rigidità troppo spartana.

Il ministro di agricoltura ha proposto molti vantaggi ai consorzi per irrigazione nel progetto di legge in deliberazione; la Commissione pure cercò di aumentarli più e più, e forse potrebbero cotesti privilegi sembrare ad alcuni pericolosi, ad altri fors'anche esuberanti, massime perchè non si ha sempre riguardo all'importanza dell'impresa ed alla estensione della zona da irrigarsi. Questi benefizi si accordano senza il concorso di tali estremi, anzi senza un preventivo sindacato, cosa che, secondo il mio modo debolissimo di vedere, parmi possa riuscire di danno all'erario pubblico.

Ma procediamo oltre, e vediamo in qual modo il demanio neutralizza la formazione dei consorzi per le irrigazioni.

Eccovi i fatti: si fanno concessioni d'acqua, senza un criterio giusto e direttivo nella fissazione del canone. Una di queste l'ha citata testè l'onorevole ministro di agricoltura, nella quale ha avuto anch'esso una qualche parte. Ma sia pure per riuscire sorprendente l'opera di derivazione, che ne sarà la conseguenza, ciononostante si è andato troppo oltre, onorevole signor ministro, si è data una quantità tale di acqua che ora, che è tempo di venire alla esecuzione del canale per derivarla, si comincia a dubitare se l'acqua ci sia effettivamente. Questa è una verità, e forse la Commissione potrà dirne qualche cosa.

Si è fatta dunque questa concessione: sono sessantotto metri cubi d'acqua, nella ipotesi minima, che si dovrebbero estrarre dal Ticino e dall'emissario del lago di Lugano; non parlo di altro maggiore quantitativo accordato in date circostanze.

Vuol sapere la Camera quale sia stato il canone imposto?

Il demanio in questa circostanza fu di una moderazione ammirabile. E si noti che si trattava di una concessione fatta a due rispettabilissimi sì, ma pure privati cittadini.

Il canone fu fissato in lire 1000 annue, portato di

botto, nel caso di quantitativo maggiore dei moduli 68, a lire 1500.

Mi congratulerei col demanio, non proferirei verbo, quando cotesta stregua fosse presso a poco per tutti la stessa; ma pur troppo non è così.

Io posso citare un'altra concessione (non dirò gli interessati), per la quale fu imposto un canone molto superiore; e la enorme differenza tra i due casi farà stupire la Camera.

Forse alcuno potrebbe in prevenzione obiettare che si tratterà di acqua fertilizzante nell'un caso, e non nell'altro, di acqua di difficile derivazione, che si tratterà di fiumi diversi, di differenti località, insomma in condizioni dissimili. Niente di tutto ciò; si tratta di derivazione dallo stesso fiume, alla distanza non maggiore di due chilometri. Noto però che in questa concessione l'onorevole Castagnola non ci è entrato nè punto nè poco. Ebbene qui in questo ultimo caso per 4 metri cubi di acqua il canone fu fissato in lire 3000 (tremila).

Là 68 moduli a lire mille, qui quattro moduli a lire tremila annue, cosicchè in un caso il canone è di una lira e 50 centesimi per ogni modulo, nell'altro caso ascende a 70 lire per modulo. Non dico altro, prego soltanto l'onorevole ministro che faccia in modo che si osservino un po' più nella fissazione di cotesti canoni i dettami della giustizia distributiva, di una equa e ragionevole proporzionalità, avuto riguardo alle circostanze e condizioni di fatto nei singoli casi.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Posso assicurare l'onorevole Morini che i suoi desiderii sono già soddisfatti. Realmente sta in fatto che per lo passato non si aveva una norma certa per queste concessioni d'acqua, e quindi le medesime si facevano secondo criteri che non erano sempre gli stessi, come a dire il numero dei concorrenti o la quantità d'acqua disponibile ed altri.

E fu appunto, per stabilire questa proporzionalità alla quale accenna l'onorevole Morini, e che è cosa di tutta giustizia, che si istituì una Commissione dai tre ministri interessati, cioè da quello delle finanze, da quello dei lavori pubblici, e da quello d'agricoltura e commercio.

Fra giorni dovrà essere presentato al Re un decreto col quale si tracciano all'amministrazione le norme per far luogo a siffatte concessioni in modo sempre uniforme.

**PRESIDENTE.** Rileggo l'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Rattazzi e Borruso, accettato dal Ministero e dalla Commissione, ed al quale ha pure fatto adesione l'onorevole Paternostro Paolo ritirando il suo emendamento.

« La Camera considerando che a tenore delle leggi vigenti compete all'amministrazione dello Stato la facoltà di concedere l'uso temporaneo e perpetuo delle acque pubbliche mediante le formalità in esse leggi

prescritte, e che conseguentemente è inutile la disposizione proposta nell'articolo 8 ora 7, passa alla discussione dell'articolo successivo. »

Epperò l'articolo 8, ora 7, rimarrebbe eliminato.

Pongo ai voti quest'ordine del giorno.

(È approvato.)

Articolo 9, che diventa 7.

« Per la durata di anni 4 dalla data della approvazione del consorzio, gli atti relativi alla costituzione ed attuazione di esso; i contratti per la esecuzione delle opere di irrigazione compresi gli acquisti d'acqua per irrigazione o forza motrice, per l'acquisto o per le espropriazioni; ed in genere quelle che si riferiscono al primo impianto del consorzio, non sono soggette ad altra tassa di registro che ad un diritto fisso di lire 10. »

L'onorevole Billia ha presentato un emendamento a quest'articolo, cioè, dopo le ultime parole « di lire 10, » aggiungerebbe: « nei casi in cui per legge la tassa non sia minore. »

Poi l'onorevole Colonna ha presentata una redazione diversa dell'articolo.

Ora, io pregherei la Commissione di osservare, se queste parole *per irrigazione o forza motrice* non debbano essere soppresse, giacchè nell'articolo 1 fu soppressa la parte che si riferiva a derivazioni d'acque per questo uso.

**CORBETTA, relatore.** Noi abbiamo fatta la dichiarazione che toglievamo quell'inciso nell'articolo 1 perchè poteva nascere il dubbio che si volesse creare dei consorzi speciali puramente per la creazione di forza motrice, ma ci siamo riservati di proporre, quando fosse del caso, un articolo aggiuntivo, col quale dichiarasi che quei consorzi i quali sono stati costituiti a scopo d'irrigazione possono adoperare l'esuberanza delle loro acque a scopo di creazione di forza motrice. Nel nostro concetto, ed anche in quello del Ministero, questo è uno dei modi pratici per facilitare gli stessi consorzi d'irrigazione.

**PRESIDENTE.** Onorevole relatore, le fo osservare che allora bisogna concretare i due sistemi e stabilire quando le linee di derivazione sono fatte per l'irrigazione e per forza motrice contemporaneamente. Ora, secondo la redazione dell'articolo, parrebbe che quando si tratta puramente di derivazioni per forza motrice, debba essere contestata la facoltà di creare dei consorzi. Ora io non credo che sia questo l'intendimento della Commissione, e tanto meno del ministro.

È dover mio di porre in avvertenza la Camera sulle conseguenze. Essa poi giudicherà.

**CORBETTA, relatore.** Dopo il giusto riflesso del presidente, la Commissione non ha difficoltà a che si tolga l'inciso; riservandosi però di riproporre, se lo crederà del caso e necessario, il concetto in fine con un articolo aggiuntivo e sottoporlo alla deliberazione della Camera.



**PRESIDENTE.** Queste parole, adunque, per ora rimangono soppresse. Con questa modificazione però l'aggiunta dell'onorevole Billia ha sempre la sua ragione di essere.

Poi l'onorevole Colonna ha presentato il seguente emendamento: « Non sono soggetti ad altra tassa di registro che ad un diritto fisso di lire dieci per la durata di anni quattro dalla data dell'approvazione del consorzio, gli atti relativi alla costituzione, attuazione e primo impianto di esso; non che quelli per la esecuzione dei lavori di irrigazione nei quali si intendono pure compresi gli acquisti d'acqua per irrigazione e per forza motrice e le espropriazioni necessarie. »

Le osservazioni testè fatte intorno alla forza motrice valgono egualmente per la proposta dell'onorevole Colonna.

Anzitutto do la parola all'onorevole Billia.

**BACCELLI.** Ma io l'avevo domandata prima.

**PRESIDENTE.** Ma le proposte dell'onorevole Billia sono state presentate prima, fin da ieri.

**BACCELLI.** Ma lei non aveva letto l'articolo.

**PRESIDENTE.** Ella ha chiesto la parola ora.

**BACCELLI.** L'ho chiesta prima.

**PRESIDENTE.** Ebbene queste due proposte furono presentate nella seduta di ieri. Come vede, adunque, debbo dare la parola prima all'onorevole Billia.

**BACCELLI.** Faccio osservare, con ogni rispetto, all'onorevole presidente che quello che debbo dire riguarda cosa che deve essere compresa anteriormente alla disposizione del presente articolo.

Se si rammenta, io ho fatto una doppia proposta nel mio discorso; io ho parlato circa l'inalienabilità delle acque e circa la revocabilità delle concessioni.

**PRESIDENTE.** Mi mandi anzitutto la sua proposta e le darò la parola dopo.

**BACCELLI.** Ma allora non ci sarà più luogo a discuterla.

**PRESIDENTE.** Se intende parlare per proporre un articolo intermedio, posso darle la parola; ma su questo articolo non posso.

**BACCELLI.** Per proporre un articolo intermedio.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**BACCELLI.** Aveva già fatto osservare come mi sembrava che la Camera non dovesse occuparsi tanto della inalienabilità delle acque pubbliche, quanto della revocabilità delle concessioni. Ora è su questo che domando all'onorevole ministro ed alla Commissione di voler dare in qualche modo una legittima soddisfazione alla mia domanda, poichè, dall'attenzione di cui mi fu cortese la Camera, non mi sembra che sia destituita di ogni ragion di giustizia.

Torno ad osservare che, secondo l'articolo 148 della legge sulle opere pubbliche, dipende da un decreto prefettoriale o da un decreto ministeriale di poter rivo-

care una concessione di acqua pubblica: che a questa

rivocabilità di concessione non è allegato nemmeno il beneficio dell'indennizzo ai privati. E questa è cosa molto grave.

Nel primo regno italico fu stabilita una legge sulle opere pubbliche che presso a poco era come la presente che abbiamo. Ciò nondimeno tanto nella legge del primo impero francese, quanto nella legge del primo regno italico, era stabilito che quante volte fosse imposta dalla necessità di ordine pubblico la revocabilità di queste concessioni, si dovesse ai privati un indennizzo. Il nostro Romagnosi anch'esso ammette che un Governo non possa revocare le concessioni fatte senza indennizzare i privati. Noi però, quando si tratta di pagare degl'indennizzi, non ne vogliamo sapere, e nella legge delle opere pubbliche non abbiamo sancito niente, o questo solo che, cioè, è riservato ai privati il diritto di adire i tribunali.

Ora, a me sembra che questa riserva di adire i tribunali sia tale un sarcasmo verso i privati che la dignità della Camera non può permetterlo.

Quindi io sollecito tanto dalla Commissione quanto dal ministro un articolo il quale debba agevolare la formazione dei consorzi; un articolo inteso a mitigare la facoltà che ha il Governo della revoca delle concessioni dell'acqua pubblica.

Diffatti, signori, domani si forma un consorzio il quale spende dei milioni per poter canalizzare un fiume o torrente; sopraggiunge un decreto ministeriale che dice: gettate a terra tutti i manufatti.

Ma ditemi, è possibile che si formino dei consorzi sotto a questa spada di Damocle che da un momento all'altro può ucciderli? Ve lo domando nell'interesse della giustizia privata. Ve lo domando sotto il punto di vista dell'ordine pubblico. Voi volete fare una legge protettrice dei consorzi e poi lasciate questi consorzi in balia di un decreto ministeriale che da un momento all'altro può distruggere le opere loro, li lasciate in balia di un prefetto che da un momento all'altro può distruggerli.

Per conseguenza, io pregherei tanto la Commissione quanto l'onorevole ministro a stabilire un articolo intermedio, col quale si provveda stabilmente ad un indennizzo da concedersi tutte le volte che per sopravvenute necessità pubbliche si credesse di variare il corso di queste acque, e di distruggere le opere che sono state fatte da questi consorzi, ossia di revocare la concessione delle acque pubbliche.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Parmi che la proposta fatta dall'onorevole Baccelli non debba trovare la sua sede in questa legge, la quale si limita ai consorzi di irrigazione.

La sua proposta ha una portata molto più grande; egli vuole stabilire qualche cosa per impedire la revoca della concessione, o almeno fissare il principio dell'indennità tuttavolta che questa revoca abbia luogo.

Ma questa, come vede la Camera, è una questione la quale non è speciale ai consorzi d'irrigazione, è una questione di un'indole affatto diversa e generale.

Egli specialmente si lagna delle disposizioni inserite nell'articolo 148 della legge sulle opere pubbliche; ma parmi che questo articolo non abbia molto a fare col nostro caso, perchè esso dice che « quando per conseguenza di variazione nel corso di un fiume navigabile o per altra ragione qualunque la navigazione sarà impedita o resa incomoda o pericolosa da mulini natanti, verranno fatte ai medesimi delle chiuse o altre opere reputate opportune, e, occorrendo, saranno i detti mulini traslocati per ordine del prefetto e anche per disposizione ministeriale. »

BACCELLI. Articolo 149.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Vede dunque l'onorevole Baccelli che l'articolo è di un'indole bene speciale, di un'indole che non ha rapporto colla materia della quale ci occupiamo, o tutto al più ce n'ha una lontanissima.

Forse nelle disposizioni speciali vorrebbe occuparsi l'onorevole Baccelli della revoca della concessione, ma siccome precisamente della concessione delle acque si parla in modo esplicito dalla legge sulle opere pubbliche, parmi che, ove mai si voglia proporre una qualche modificazione a detta legge delle opere pubbliche, non convenga farlo in una legge, la quale ha uno scopo speciale quale è quello di provvedere ai consorzi d'irrigazione. Ora io non so vedere come la disposizione che egli propone si riferisca direttamente alla materia che noi trattiamo; avrà forse quel rapporto che possono avere tutte le cose di questo mondo tra di loro, ma nego che abbia un rapporto diretto. Pregherei pertanto l'onorevole Baccelli a riservare ad altra più propizia occasione la sua proposta, mentre per parte mia dichiaro di non poterla accettare nella presente discussione.

BACCELLI. Tanto sarei disposto ad aderire alla domanda dell'onorevole ministro, che posso assicurarlo che non avrei preso la parola, a proposito di questa proposta di legge, se non mi fossi molto preoccupato delle condizioni, che l'onorevole ministro conosce, della mia provincia e specialmente del mio collegio cui questa legge supremamente interessa. La canalizzazione dell'Aniene, il rendere irrigua tutta la bella vallata che solca quel confluente del Tevere è quanto posso vagheggiare di bene nell'amore che porto a quei miei concittadini. Ho perciò dovuto studiare tutte le parti della legge e gli effetti che ne possono conseguire. L'onorevole ministro mi perdonerà quindi se mi trattengo sopra alcune cose che a lui potrebbero parer leggieri, ma che a me, troppo forse interessato, son parse gravissime. Prima di tutto faccio osservare alla Camera che, quando l'onorevole ministro vuole disapplicare l'articolo 148, sono costretto di rientrare nel concetto organico di questa legge.

L'onorevole ministro deve por mente che egli non ha potuto contemplare questi consorzi nella legge del 1865 sulle opere pubbliche, non li ha nemmeno potuto contemplare nel disposto del Codice civile; quindi egli ha voluto farne un ente nuovo, e da sè ha voluto fare di un consorzio d'irrigazione un corpo morale speciale, e per questo ha invocato una speciale legislazione ed ha proposto questo schema di legge. Dunque, posto che l'articolo 148 non contempli i consorzi, ne segue che deve stabilirsi un articolo speciale d'indennità nei casi di revocabilità della concessione.

Ma mettendo anche da parte queste avvertenze, debbo fare osservare alla Camera che nell'articolo 149 della legge sulle opere pubbliche, si dice che tutte le opere potrebbero essere rimosse o sospese, e quindi in questa parola *opere* potrebbero comprendersi anche quelle che si riferiscono ai canali d'irrigazione. Per conseguenza, questa disapplicazione che fa l'onorevole ministro non mi sembra calzante.

L'onorevole ministro non può raggiungere lo scopo che egli si propone, se i consorzi potranno essere da un momento all'altro costretti a gettare a terra tutto il lavoro che avranno fatto. Per citare un esempio, posso dire che, dopo che si saranno costrutti degli opifici, potrebbe un prefetto dichiarare che tutto quanto si è fatto è contrario all'ordine pubblico, alla necessità pubblica ed all'interesse dello Stato. Allora costringerete questi consorzi davanti ai tribunali? Ma saranno almen certi che otterranno giustizia dai tribunali ordinari?

Verrà un prefetto che vi accamperà la declinatoria eccezione del foro; vi dirà che questa è faccenda di ordine amministrativo: per cui non si saprà ove andare; si solleveranno questioni di conflitti interminabili: e questi consorzi avranno il danno, il malanno e l'uscio addosso, perchè verrà loro diniegata giustizia.

Ora, domando, come è possibile, quando si vuole chiamare i capitali in un'opera così benefica, lasciarli sotto l'incubo di una legislazione che offre una lacuna così grande in materia di tanto momento e di sì alto interesse?

Io prego adunque istantemente il Ministero e la Commissione a voler almeno prendere in considerazione questa proposta ed a proporre un articolo col quale si sancisca il principio dell'indennizzo nel caso della revocabilità di queste concessioni di acque pubbliche.

PRESIDENTE. Dunque, non fa proposta?

BACCELLI. Prego la Commissione a prenderla in considerazione.

CORBETTA, *relatore*. La Commissione naturalmente non può che ottemperare all'ordine della Camera, ma, secondo il parer suo, essa crede che non ci sia connessione nella materia del proponente, sia per le disposizioni speciali che si contengono negli articoli 148 e 149 della legge sulle opere pubbliche, sia pel titolo del

capitolo in cui essi si contengono, che riguarda niente meno che i trasporti di legname a galla.

Del resto, se si vuole fare un caso d'indennizzo da liquidarsi con certi criteri e norme, non so come si potrebbe provvedere in una legge generale a tutti i casi, a meno di fare una casuistica in questa legge la quale poi sarebbe sufficiente; mentre a simili determinazioni solo i tribunali di giustizia possono essere competenti ed acconci.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Baccelli ha formolato così la sua domanda:

« La Camera rimette allo studio della Commissione il provvedere con speciale disposizione all'indennizzo dei consorzi nel caso cui venga rievocata la concessione delle acque pubbliche. »

La Commissione dunque respinge?

**CORBETTA, relatore.** Andranno ai tribunali.

**PRESIDENTE.** Il ministro pure?

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Sì.

**PRESIDENTE.** Domando se quest'ordine del giorno dell'onorevole Baccelli è appoggiato.

(È appoggiato, e quindi respinto.)

Due sono le proposte, una dell'onorevole Billia. Là dove è detto che la tassa sarà di lire 10, egli propone si aggiunga « nei casi in cui per legge la tassa non fosse minore. »

Poi vi è l'altra proposta dell'onorevole Colonna che dà un'altra forma all'articolo.

L'onorevole Billia ha la parola.

**BILLIA A.** La mia proposta è chiarissima.

Si tratta di conferire un beneficio ai consorzi, ed io desidero che si conferisca intero.

Si propone di ridurre la tassa di registro quando la tassa sia troppo grave, ed io accetto questa riduzione; ma col pretesto, e con lo scopo di ridurre, non mi sembra che la si debba invece aumentare nel caso in cui per legge fosse minore della tassa nell'attuale progetto fissata.

Disse, è vero, l'onorevole relatore quando io feci la prima volta allusione alle conseguenze di questa disposizione, che era un riguardo dovuto all'erario, che l'erario non bisognava smungerlo troppo, che bastava avere diminuito a lire dieci le tasse più gravi, e che bisognava in certo modo compensare l'erario di questa riduzione coll'elevare le tasse minori sino all'importo di lire dieci.

Io non credo che in nessun caso e con nessuna ragione si possa giustificare un'ingiustizia; ed è preta ingiustizia elevare a lire dieci la tassa quando per legge potrebbe essere minore.

Ne verrà per conseguenza che il vantaggio toccherà ai pesci grossi, ed i piccoli dovranno, come sempre, pagare.

Siccome il consorzio per essere colpito da tassa di registro bisogna che si faccia contraente, e quando ci sono due contraenti entrambi rispondono della tassa,

così ne verrà che i terzi i quali in un contratto ordinario avrebbero pagato una tassa minore di lire dieci, si troveranno ingiustamente aggravati di una tassa maggiore quando avranno per contraente un consorzio.

Mi pare che sia più equo, più giusto e più naturale, anche per il concetto e lo spirito che informa la legge, aggiungervi quell'emendamento che ho avuto l'onore di proporre.

**PRESIDENTE.** Parli l'onorevole Colonna.

**COLONNA.** Io domanderei prima se la Commissione accetta o respinge la redazione proposta.

**PRESIDENTE.** La Commissione accetta la proposta dell'onorevole Colonna?

**CORBETTA, relatore.** Io lo pregherei di volerla ritirarla perchè, in sostanza, mi pare che non sia una vi grave discrepanza; forse linguisticamente la sua redazione sarà migliore di quella della Commissione, ma nell'insieme non sembrami che sia un vero rimutamento. E perciò pregherei l'onorevole Colonna di voler ritirare la sua proposta.

**COLONNA.** La ragione per cui mi indussi a proporre questa modificazione mi pare chiarissima. Io sono quasi mortificato di prendere per la prima volta la parola per una questione meramente letteraria, massime al proposito di una legge che, se io la credessi veramente seria, andrebbe combattuta per molti gravi riguardi, e soprattutto pel suo vero fine riposto, che forse non è stato completamente esplicito, e che potrebbe informarsi ad una giustizia poco distributiva, giusta le parole ultimamente dette dall'onorevole ministro e dall'onorevole relatore, facendo differenza fra interessi di consorzi e interessi di privati. Ma, ripeto, entrato da pochi giorni alla Camera, voglio tenermi estraneo alla discussione sul merito, e non avrei voluto prendere la parola se l'inconveniente del cattivo linguaggio non mi avesse fatto vincere ogni titubanza.

Io capisco che l'onorevole relatore, come disse ieri, rispondendo, credo, all'onorevole Billia, era troppo intento a sviluppare il suo concetto per potersi applicare troppo alla forma, ma mi pare che una legge innanzitutto dovrebbe prima essere capita da quelli che devono eseguirla, come disse ieri l'onorevole Corte, sebbene egli facesse un cattivo complimento al generale Medici, mentre il generale Corte è una prova per se stesso che l'elemento militare può non andare scompagnato dalla intelligibilità agricola. Però sono rimasto veramente sorpreso che la Commissione non abbia accettata la modificazione che io proponevo nella compilazione. Basta leggere l'articolo per convincersi della necessità.

Se permettono, leggo l'articolo 9 secondo è stato scritto dalla Commissione.

Non farò disquisizioni da pedagogo. Io credo che basti accennare al disordine del testo:

« Per la durata di anni 4 dalla data dell'approvazione del consorzio, gli atti relativi alla costituzione ed attuazione di esso... »

Badino: « gli atti relativi alla costituzione ed attuazione di esso. »

Poi: « ... i contratti per la esecuzione delle opere di irrigazione compresi gli acquisti di acqua per irrigazione o forza motrice, per l'acquisto o per le espropriazioni... »

Badino: « gli acquisti d'acqua per irrigazione o forza motrice, per l'acquisto o per le espropriazioni. » Che cosa significa questo doppio acquisto? Non si capisce.

«... ed in genere quelle che si riferiscono al primo impianto del consorzio... »

Il primo impianto è benissimo compreso nelle parole « costituzione ed attuazione di esso. »

«... non sono soggette ad altra tassa di registro che ad un diritto fisso di lire 10. »

Gli atti ed i contratti sono maschili; le parole *quelle* e *soggette* sono femminili. A chi si riferiscono? Non si capisce.

Veramente io credo che basti leggere questo articolo per vedere come sia necessaria un'altra redazione.

Io avrei potuto dire la stessa cosa per gli articoli precedenti; ma in essi non si è mai arrivati ad un disordine come il presente.

Signori, io riconosco che la Camera non è una scuola elementare, e capisco che la Commissione era tentata al soggetto della questione e non poteva applicarsi a queste piccole cose; ma se la legge fosse corretta grammaticalmente dal Senato, mi pare che sarebbe un po' mortificante per la Camera.

È per questo che io ho proposto una redazione la quale non è in urto colla lingua che noi parliamo, e che, se non altro, dobbiamo rispettare dopo essere stata la più antica fattrice dell'unità nazionale. Ora che l'unità è compiuta, siamo almeno grati alla buona lingua!

**CORBETTA, relatore.** Io dichiaro all'onorevole Colonna che non credeva proprio di suscitare tanta ira da parte sua; e, se l'ho fatto, l'ho fatto inconsapevolmente, e ne sia prova la meraviglia che essa mi fece.

Del resto, creda pure l'onorevole Colonna che i concetti sono gli stessi. Posso ammettere che la sua dizione sia anche la più precisa, e che egli si è incaricato anche di correggere gli errori di stampa, ma nulla più; che anzi, a correre più solleciti, ed a dargli la prova di quanto gli dichiaro, la Commissione accetta la locuzione da esso proposta a questo articolo, mentre poi il Ministero credo che non avrà alcun ostacolo nel riguardo.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Accetto.

**PRESIDENTE.** Rimane l'aggiunta dell'onorevole Billia. La Commissione l'accetta?

**CORBETTA, relatore.** La Commissione naturalmente non vuole essere più ministeriale del Ministero. Io mi

congratulo del resto con l'onorevole Billia che mostra appunto con questo suo emendamento come, se vuoi creare dei consorzi, bisogna concedere ad essi dei vantaggi un po' eccezionali.

Il Ministero aveva precisamente messo innanzi l'argomento che una specie di compromesso si faceva al caso concreto necessario; per modo che se qualche volta poteva perdere in un determinato contratto l'erario, qualche volta venendo in quella vece a guadagnare, ne risultava una specie di compenso ai danni che il fisco veniva a risentire per quest'articolo. Ma se il Ministero accetta, a doppia ragione e con lieto animo accetta la Commissione.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Non ci facciamo delle illusioni; io credo che questa non avrebbe poi grandi risultati, perchè se badiamo alla tassa ed alla gravità degl'interessi che saranno in giuoco, credo difficile che si possano trovare dei casi in cui si paghi meno di lire 10. Siccome però noi non vogliamo che portare un beneficio, il Ministero non ha difficoltà di ammettere la proposta; crede però che essa non darà, non dirò alcuno, ma pochissimo effetto. Ad ogni modo, la possibilità dell'accennato fatto esiste e sarebbe spiacevole che invece di portare un miglioramento alle piccole fortune, noi volessimo portarvi un aggravio.

**BILLIA A.** Un solo caso basta a stabilire l'ingiustizia.

**PRESIDENTE.** Dunque il Ministero e la Commissione hanno dichiarato di accettare la redazione dell'articolo 9, divenuto 7, come è stata proposta dall'onorevole Colonna; e di accettare pure l'aggiunta dell'onorevole Billia, la quale vuole esser compresa nella formola dell'articolo presentato dall'onorevole Colonna.

Onorevole Colonna, la prego di fare attenzione.

Per inserire l'aggiunta dell'onorevole Billia nel suo articolo parmi dovrebbe dirsi così:

« Non sono soggetti ad altra tassa di registro che ad un diritto fisso di lire 10 in tutti i casi in cui per legge la tassa non fosse minore. »

E quindi seguirebbe:

«... per la durata di anni quattro dalla data dell'approvazione del consorzio, gli atti relativi alla costituzione, attuazione e primo impianto di esso, non che quelli per l'esecuzione dei lavori d'irrigazione, nei quali s'intendono pure compresi gli acquisti d'acqua per l'irrigazione, e le espropriazioni necessarie. »

Dunque l'aggiunta dell'onorevole Billia vuol essere compresa nel primo periodo.

**PATERNOSTRO P.** Io osservo che qui si parla di primo impianto, di attuazione e poi si mettono gli atti per la espropriazione. Non faccio questione se debba o no parlarsi di espropriazione, ma credo sia conveniente toglierlo di qui.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Sì, sì.

**PATERNOSTRO P.** L'onorevole ministro accenna di sì.

Se si aderisce a sopprimere la parola *espropriazione*, come propongo, non dico altro.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Precisamente, anche in coerenza della deliberazione presa ieri che non debba parlarsi di espropriazione.

**PRESIDENTE.** Allora l'articolo resta lo stesso fino alle parole « compresi gli acquisti di acque per l'irrigazione, » e le parole « e per le espropriazioni necessarie » verrebbero anche tolte.

La Commissione ed il Ministero dichiarino se intendono di sopprimere queste parole.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Sì, sì.

**PRESIDENTE.** Onorevole Colonna, ella aderisce?

**COLONNA.** Aderisco.

**PRESIDENTE.** Pongo dunque anzitutto ai voti l'aggiunta dell'onorevole Billia, di cui ho dato testè lettura. (È approvata.)

Ora pongo ai voti l'articolo proposto dall'onorevole Colonna coll'aggiunta del deputato Billia, dedotta l'indicazione della forza motrice e delle espropriazioni.

(È approvato.)

« Art. 10 (divenuto 8). L'aumento del reddito di un fondo per fatto della introdotta irrigazione non è soggetto ad imposta fondiaria per i primi trent'anni, a contare da quando fu reso irriguo. »

L'onorevole Borruso ha facoltà di parlare.

**BORRUSO.** Le ragioni dette nella discussione generale dall'onorevole ministro non mi fanno recedere dall'opinione da me manifestata, cioè che questo articolo dovrebbe sopprimersi, o, per lo meno, modificarsi nel senso di restringere ad un numero d'anni molto minore l'esenzione che si vuole accordare per trenta anni.

Io credo che il diritto comune in Italia è quello che i cittadini debbono pagare a seconda dei loro redditi. Questo è diritto costituzionale, conservato dallo Statuto, e noi non possiamo offenderlo ad ogni momento con delle esenzioni che, se vengono ad avvantaggiare una classe di cittadini, nello stesso tempo peggiorano la condizione di un'altra, la quale è obbligata a pagare del proprio quel tanto che i primi non pagano.

Questo principio è stato inoltre conservato dalla Camera, e trova un appoggio nelle tradizioni di essa, dappoichè, quando si discusse la legge sui fabbricati, si abolirono le diverse esenzioni che nelle varie legislazioni esistevano a favore dei fabbricati nuovi; ed anzi si fece un poco di più, si volle dare a quest'abolizione un effetto retroattivo.

Mi dispiace che non è presente il ministro delle finanze, cui potrebbe interessare quanto io vado ad esporre. Chi sa che non si schiererebbe dalla mia parte! Io credo che questa esenzione potrebbe essere produttiva di gravissimi effetti, ed imbarazzare moltissimo l'amministrazione nel caso di una catastazione generale, che un giorno o l'altro deve avvenire in Italia, e di cui tanto si sente il bisogno.

Io ritengo inoltre che quest'esenzione sia eccessiva. Non ho fatto più opposizione all'esenzione accordata all'articolo nono, dappoichè mi sono persuaso che, trattandosi degli atti necessari alla costituzione dei consorzi, e degli atti d'acquisto che fanno seguito a questa costituzione per il periodo ristretto di quattro anni, in quell'epoca in cui i consorzi richiedono solamente delle spese e non danno ancora alcun utile, era conveniente di accordare alle persone che si univano in consorzio questa facilitazione, e non richiedere loro, oltre alle spese cui erano obbligati per le opere necessarie, anche l'aggiunta di quest'altra spesa gravosissima della tassa di registro.

Ma non trovo le stesse ragioni per ammettere l'esenzione che si vuole accordare coll'articolo 10; dappoichè, quando quest'esenzione dovrebbe venire in esecuzione, già i fondi irrigati cominciano a fruttare, già l'irrigazione comincia a dare il suo frutto, e quindi giustizia vuole che una parte di questa maggiore produttività sia versata nelle casse dello Stato nella stessa proporzione in cui gli altri cittadini sono obbligati a contribuire alle imposte. Debbo insistere sull'inconveniente grave che presenterebbe questa esenzione nel caso di una catastazione generale, e per far apprezzare di più quest'inconveniente, debbo ritornare all'argomento della tassa sui fabbricati. Quando fu stabilita la tassa sui fabbricati e si adottò un nuovo sistema di catastazione appoggiato sulle denunzie, si abolirono tutte le esenzioni che esistevano nei vari Stati, fra le altre quelle delle provincie meridionali, che erano di 15 anni pei fabbricati di nuova costruzione, di 8 pei miglioramenti negli antichi fabbricati. L'amministrazione delle tasse credette di dover dare a questa legge un effetto retroattivo, cioè di privare di quest'esenzione, non solo le persone che avrebbero fatti dei nuovi fabbricati dopo la pubblicazione della legge, ma ancora quelle che, avendo fabbricato sotto l'impero dell'antica legge, godevano già di quest'esenzione.

Però i possessori di questo privilegio non si acquietarono all'interpretazione dell'amministrazione; ricorsero ai tribunali. Naturalmente i tribunali, sino alla Cassazione, fecero diritto alle loro domande, stabilendo che tutti quelli i quali avevano compiti i loro fabbricati prima della pubblicazione della legge sui fabbricati avevano diritto a godere dell'esenzione per tutto quel tempo che loro era accordato dalla passata legislazione.

La conseguenza di questa decisione si fu che lo Stato dovette rimborsare ai proprietari le tasse che aveva introitate per effetto della cattiva interpretazione.

E non furono pochi gl'inconvenienti che si sperimentarono in questo rimborso, dappoichè difficile si era l'appurare quali fabbricati erano stati terminati prima dell'applicazione della legge, e quali dopo, ed a quali si dovevano applicare le decisioni dei tribunali ed

a quali no. Ed io credo che non poche ingiustizie si commissero in questo caso a danno dei contribuenti, e non pochi abusi anche a loro favore.

Ora io non vorrei che questo caso si rinnovasse al momento in cui, per effetto di un bisogno che tutti sentiamo, si verrà al punto di una catastazione generale, e che anche allora dovessimo trovare una classe di fondi privilegiati, e che si dovessero catastare non allo stato in cui si troverebbero al momento della catastazione, ma nello stato in cui si trovavano prima della irrigazione, prima di costituirsi i consorzi.

Ognuno vede quanti sarebbero gl'inconvenienti nell'appuramento di queste condizioni e di questi fatti, e quale sarebbe la confusione e quali gli abusi a cui si andrebbe incontro. A scongiurare questi pericoli io proporrei assolutamente di togliere dalla legge questa esenzione. Però mi limito soltanto a proporre una riduzione a 10 anni, invece di 30, quanti ne propone la legge.

Io preferirei la eliminazione assoluta di questo privilegio, ma, nell'intento di trovare maggiori adesioni, mi accontento della proposta riduzione. Naturalmente le difficoltà, gli abusi, riducendo il termine a 10 anni, saranno minori, e quindi anche minore sarà il danno che ne può avere l'amministrazione.

Io quindi propongo il seguente emendamento, che non ho scritto, perchè consiste in una parola sola, cioè che, invece di dire *trenta anni*, si dica *dieci*.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Lacava che ha presentato una redazione diversa all'articolo 8. Egli e l'onorevole Sorrentino propongono che questo articolo si modifichi nel modo seguente:

« L'aumento del reddito di qualunque fondo di una estensione superiore a quattro ettari per fatto della irrigazione introdottavi dal consorzio od anche da un privato non è soggetta ad imposta fondiaria pei primi 20 anni, a contare dal giorno in cui il fondo fu reso irriguo. »

L'onorevole Lacava ha facoltà di parlare.

**LACAVA.** L'onorevole mio amico Borruso, partendo dallo stesso principio da cui io muovo, cioè quello della giustizia, trae delle conseguenze totalmente opposte a quelle che io sarò per sottomettere alla Camera. Mi giova però osservare anzitutto che il principio da cui entrambi partiamo è il principio di giustizia, che si risolve in questo, cioè, o l'esenzione per tutti sia pei consorzi sia pei privati, i quali irrigassero le loro proprietà, o l'esenzione per nessuno. Io credo poi che la esenzione debba farsi non solamente per l'aumento del reddito dei fondi irrigati dai consorzi, ma anche per quello dei fondi irrigati dai privati. Infatti il principio che informa l'articolo proposto dal ministro non può essere altro che quello d'incoraggiare l'agricoltura, e se questo è il movente che ha indotto il ministro a proporlo e la Commissione ad accettarlo, a me pare che non solo si debba incoraggiare la grande agri-

coltura, l'agricoltura collettiva, ma anzi con maggior ragione ed efficacia si debba incoraggiare la piccola agricoltura, perchè è questa specialmente che ha maggiori bisogni, maggiori difficoltà a superare, e quindi maggiore necessità d'incoraggiamento.

Ed invero non è la forza collettiva che risente maggiormente delle spese di un canale irrigatorio, ma sibbene un particolare ed un privato che, avvalendosi solamente della sua iniziativa e delle forze proprie si, sobbarca a queste spese per rendere irrigatorio un dato fondo.

L'onorevole ministro di agricoltura e commercio potrebbe farmi due opposizioni: la prima è dal lato finanziario, cioè che, se mai si desse questa esenzione anche ai privati, allora noi ci metteremmo in un largo campo di esenzioni; la seconda opposizione è una questione di forma, cioè che non è opportuno che in questa legge, fatta pei soli consorzi, si metta avanti anche una esenzione pei privati.

Della prima anch'io mi sono preoccupato, ossia della questione finanziaria, ed infatti nell'articolo firmato dall'onorevole Sorrentino e da me abbiamo messo un correttivo all'estensione che potesse avere la esenzione, limitando a venti anni la durata dell'esenzione, mentre nell'articolo del Ministero e della Commissione si propone la esenzione per trenta anni, onde i dieci anni di meno sono, come diceva, un correttivo all'estensione dell'esenzione da noi proposta.

La seconda obbiezione è di forma, cioè che in una legge per consorzi non sembra opportuno che si mettesse una disposizione a favore dei privati.

Risponderò in due modi all'onorevole ministro. Quando è questione di giustizia, non è lecito guardare alla forma. La legge avrebbe dovuto comprendere anche i privati, e quando al contrario sanziona nell'articolo 10 una flagrante ingiustizia, debito nostro è di ripararla, ancorchè l'euritmia della legge ne scapitasse. Ma fortunatamente io trovo che è la stessa forma della legge in discussione che mi viene in aiuto, ed è appunto nell'articolo 12 proposto dalla Commissione che io trovo la ragione di essere della mia proposta.

Prego la Camera di udire la lettura dell'articolo 12:

« I comuni e le provincie che da soli o associati fra essi o con *privati* intraprendano opere idrauliche per irrigazioni sono parificati ai consorzi e godono delle disposizioni stabilite dalla presente legge. »

Dunque i privati entrano anche in questo progetto di legge, e vi entrano allorchè essi sono consociati ai comuni o alle provincie.

Se quindi anche l'esenzione pei privati entra in questo progetto di legge, io credo che il signor ministro non potrebbe fare più opposizione nè di forma nè di sostanza all'articolo che abbiamo proposto.

L'onorevole mio amico Borruso si preoccupa di una grave difficoltà, della quale io per il primo riconosco

l'importanza, e questa è l'imbarazzo che si avrebbe nella formazione del catasto generale. Anzitutto il catasto generale noi non l'abbiamo ancora, nè so quando potremo averlo. E poi non sarebbe questa che una difficoltà burocratica, la quale deve cedere dinanzi ad un principio molto più interessante, cioè quello dell'incoraggiamento all'agricoltura. Quando trovo che c'è un mezzo da promuovere l'industria agricola, per procurare un aumento di produzione e di redditi, io non mi fermo alle difficoltà burocratiche sulla formazione del catasto, a cui questo mezzo potesse dar luogo, ma solamente mi studierò di sopperire a quelle difficoltà o di eliminarle.

Quindi, se è vero che una difficoltà vi sia per il catasto, non è men vero che questa difficoltà non solo è vincibile, ma perde tutta la sua importanza innanzi ad un beneficio generale quale è quello dell'incoraggiamento dell'agricoltura.

Io non mi preoccupo nè del tempo dell'esenzione, cioè dei 20 anni che ho proposto e che potrebbe ridursi anche a 15, se volete, come non mi preoccupo della quantità dell'area che potesse essere irrigata, potendola, se credete, da 4 ettari elevarla a 5, a 10, a 15. Io mi interesso solamente del principio di esenzione, cioè che il beneficio che è stabilito nell'articolo 10 non sia solo un privilegio per questi consorzi, ma ancora per il privato; e tanto più dico questo, perchè con l'articolo 10 si viene ad incoraggiare la sola grande agricoltura, lasciando la piccola, la quale ha, come ho detto testè, maggiore necessità di essere incoraggiata.

Mi riassumo.

I principii di giustizia assoluta vietano che si faccia differenza alcuna fra i consorzi ed i privati; quindi o dovete esentarli tutti, o siete tratti dalla logica delle cose a ritirare l'articolo da voi proposto e sanzionare il principio dell'esenzione per nessuno. E tanto più credo che non si debba fare questa differenza, dappoichè i consorzi di cui parlate, non sono consorzi reali, avendo dato ad essi il carattere e la qualità personale.

Non sono i consorzi di cui parlano gli articoli del Codice civile i quali si poggiano sulla comproprietà dei cointeressati, ma invece nell'articolo 2 voi stabilite un consorzio che chiamerò personale, perchè in quest'articolo parlate delle condizioni d'ammissione di *nuovi soci* nel consorzio, i quali possono non essere, anzi non sono proprietari. Ciò posto, prego la Camera a volere accettare l'emendamento da me proposto in sostituzione dell'articolo 10, nel quale emendamento si fondono, come io diceva, l'incoraggiamento all'agricoltura ed il principio di giustizia. Qualunque poi possa esser l'esito della mia proposta, prego la Commissione a voler dare un'occhiata alla redazione dell'articolo 10. Non rifarò la questione di grammatica, che venne fatta testè dall'onorevole mio amico Colonna,

ma non posso fare a meno di osservare che la redazione dell'articolo non corrisponde alla lingua nostra. Diffatti l'articolo è scritto così: « L'aumento del reddito d'un fondo per fatto della introdotta irrigazione non è soggetto ad imposta fondiaria nei primi 30 anni, a contare da quando fu reso irriguo. »

Ma che cosa fu reso irriguo? Il fondo o l'aumento di reddito? (*Risa a sinistra*) A me pare che si dovesse dire, « a contare dal giorno in cui il fondo fu reso irriguo, » altrimenti la grammatica vi si ribella tutta.

GRIFFINI. L'ora avanzata mi impone il dovere, che osserverò, di essere brevissimo.

Mi rincresce di non poter dividere l'opinione manifestata dall'onorevole Borruso, che converga sopprimere l'esenzione del maggior reddito ritraibile per mezzo dell'irrigazione dall'imposta fondiaria, o ridurre questa esenzione a tempo breve, che esso avrebbe designato in dieci anni.

Noi, o signori, abbiamo un Argo così vigile degli interessi del demanio nella persona del ministro Sella che, allorchando esso autorizza o, per usare una parola più parlamentare, non fa ostacolo a che il suo collega dell'agricoltura e commercio presenti una proposta di legge, la quale in apparenza potrebbe menomare alcuni proventi dell'erario, credo possiamo riposare tranquilli nella certezza che quella proposta non porti nessuna minaccia alle pubbliche entrate.

Io prego l'onorevole Borruso a non voler essere più fiscale del rappresentante del fisco (*Si ride*) ed a ritirare una proposta, la quale mi sorprende che venga da questa parte della Camera, da cui per solito non sorgono appoggi agli interessi con volontà ferrea tutelati dal signor ministro della finanza.

Io dissi che questa legge non porta nessuna minaccia al fisco; di vero, con essa non si rinuncia ad un provento reale ed attuale, perocchè si rinuncierebbe all'imposta sull'aumento di produzione che oggi non esiste.

Ma, oltre di non rinunciare ad un reddito reale, non si rinuncia nemmeno ad una speranza di un reddito futuro. E per verità i consorzi di irrigazione, che con tanta difficoltà si possono ottenere, non si costituirebbero effettivamente e non si otterrebbe l'aumento dei prodotti, ove non avessero questa garanzia della sicurezza di non essere presto gravati da un aumento d'imposta, il quale paralizzerebbe assai quei pochi vantaggi, molte volte assai ipotetici (lasciatelo dire a me che sono un po' pratico in questa materia), che si possono ottenere da un investimento di capitali nell'irrigazione.

Ma l'onorevole Borruso dice: limitiamo l'esenzione a soli dieci anni.

Io credo che l'esenzione per dieci anni non abbia alcuna efficacia e non possa incoraggiare menomamente gli agricoltori, perchè le revisioni dei catasti, ove questi esistono, non si fanno con tanta frequenza,

per cui il beneficio di godere del maggior reddito senza pagare la corrispondente imposta per dieci anni, possono essere sicuri di averlo anche senza la disposizione di legge. Perchè questa abbia efficacia bisogna che si estenda al di là di dieci anni.

Io mi limito a ciò, ed osservo solo all'onorevole Borruso, che l'esempio da lui addotto della legge sui fabbricati non calzerebbe, perchè anzi la legge attuale sui fabbricati porta in massima il principio di un'esenzione per incoraggiare le costruzioni dei fabbricati nuovi. Quest'esenzione si limita a due anni, è vero, ma intanto la massima è ammessa. La medesima poi, dovrebbe avere una ben più ampia applicazione nella legge ora discussa, atteso il minore allettamento per i capitali a lasciarsi investire nelle opere d'irrigazione, di quello che nella costruzione di edifizii nella capitale ed in altre grandi città, in cui la popolazione aumenta rapidamente, e crescono i commerci e le industrie.

Perciò concludo esprimendo la speranza che l'onorevole Borruso voglia ritirare la sua proposta.

**PECILE.** Io volevo parlare nel senso stesso nel quale ha discusso l'onorevole Griffini, e se il presidente me lo concede, mi riserverò la parola pel caso che qualcun altro si opponesse all'articolo 10 come sta, o come potrebbe modificarsi in ordine alla proposta dell'onorevole Lacava.

**CAVALLETTO.** Io domando che sia soppresso l'articolo 10, inquantochè il beneficio da esso accordato si riduce a poca cosa; stabilisce un privilegio; ed il privilegio è sempre odioso; noi non dobbiamo ammetterlo assolutamente...

**PECILE.** Domando la parola.

**CAVALLETTO.** Cosa poi sarà questo beneficio? Quando si calcoli la imposta fondiaria sul reddito aumentato, cosa verrà in aggravio al fondo che fu irrigato? Una aliquota su questo aumento di reddito, e sarà una ben piccola cosa. Dicono che non si istituiranno consorzi di irrigazione, ma io vedo frequenti e direi continue domande per derivazioni d'acque e delle domande per grandi irrigazioni abbraccianti esteri territori; dunque anche senza questa promessa di beneficio i consorzi saranno istituiti. (*Benissimo!*) Quando si tratta di grandi consorzi, il Governo ha altri modi di favorirli; ha il modo di concedere l'acqua senza canone, o di rendere minima l'imposta del canone. Questi sono i modi opportuni per favorirli, ma stabilire privilegi che vincolino per 30 anni il Governo a non imporre gli aumenti di reddito dei terreni irrigati, a non rendere eguale il contributo per tutti i terreni fruttiferi, è una cosa assolutamente ingiusta.

Se si ammettesse il principio del privilegio per incoraggiare l'agricoltura, allora tutti gli altri incoraggiamenti si dovrebbero fare con esenzioni di imposte; e allora dove andremmo? Noi abbiamo bisogno che le rendite dello Stato si aumentino e veniamo continuamente avanti con proposte di esenzioni, e di favori pri-

vilegiati a danno della finanza nazionale. Io combatto assolutamente questa esenzione. (*Benissimo! Bravo!*)

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Io credo che sia assolutamente necessario, se noi vogliamo che la nostra agricoltura fiorisca, di adottare una disposizione uguale a quella che ci è stata suggerita. In primo luogo io pregherei l'onorevole Cavalletto a volere ritenere che l'imposta prediale attualmente pagata non viene menomamente ad essere diminuita; questa misura non si applica se non a quell'aumento di reddito che si avrebbe a seguito dell'irrigazione; dunque questa non cade che sul beneficio futuro che si spera dall'irrigazione.

Ma se mai questo avverrà, come credo senza dubbio alcuno, egli è evidente che è debito del Governo di favorire questo svolgimento della pubblica ricchezza.

**CAVALLETTO.** Domando la parola.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Questa esenzione del resto non è in certo modo che apparente. Noi non facciamo altro se non che favorire la produzione, e se esentiamo l'aumento da una speciale imposta, rimane però esso colpito in cento altre guise e concorre ad alimentare i pubblici bisogni.

Se noi non diamo opera che la pubblica ricchezza cresca, se noi non facciamo sì che la produzione aumenti, noi non provvederemo in modo efficace alla pubblica finanza. Il modo migliore per conseguirlo si è sicuramente quello di fare che cresca la ricchezza pubblica. Ora se mediante questa disposizione i consorzi potranno sorgere più facilmente, la irrigazione potrà estendersi, io credo che avremo fatto nello stesso tempo opera vantaggiosa agli interessi privati e pubblici senza commettere alcuna ingiustizia.

Io veggio che tutte le nazioni, le quali hanno voluto efficacemente promuovere l'irrigazione, hanno stabilito delle misure perfettamente identiche. Posso citare la legge fatta in Francia il 28 giugno 1852 per la concessione del canale di Carpentras, colla quale venne stabilita l'esenzione dall'imposta per 25 anni sull'aumento del reddito.

Se poi ci facciamo ad esaminare le domande dei comizi agrari e delle associazioni di agricoltura, volte a far progredire questi consorzi di irrigazione, noi vediamo che tutti chiedono precisamente, che sia assicurato che per un determinato numero di anni non si percepirà alcuna imposta sull'aumento di reddito prodotto da questi canali d'irrigazione.

Perchè questi canali si moltiplichino, è d'uopo fare delle spese ragguardevoli, è d'uopo cambiare la coltura dei terreni, ed attenderne per lunghi anni i frutti. E di ciò sono prova evidente le non poche spese sostenute dal Governo d'Italia per provvedere alla costituzione di canali e portare in qualche contrada il beneficio dell'irrigazione.

Noi non domandiamo che la finanza italiana spenda per molti e molti anni parecchi milioni, ma chiediamo



unicamente un temperamento, la esenzione di una imposta sopra *un aumento sperato* di produzione; e mediante ciò abbiamo la lusinga di ottenere la costituzione di questi canali, i quali sono chiamati a portare un gran beneficio all'agricoltura.

Io prego quindi la Camera di voler accettare l'articolo quale è stato proposto dal Governo.

**PRESIDENTE.** Essendovi altri oratori iscritti, io crederci conveniente di rimandare la discussione su questo articolo a lunedì.

*(Vari oratori dichiarano di riservarsi di parlare.)*

**PRESIDENTE.** Saranno iscritti, e parleranno a loro turno.

**INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO BOTTA SOPRA UN DECRETO CONCERNENTE GLI IMPIEGATI DELLO STATO.**

**PRESIDENTE.** Furono presentate domande d'interrogazione. L'una è dell'onorevole Botta, diretta al ministro dell'interno, così concepita:

« Il sottoscritto desidera interrogare l'onorevole signor ministro sulla esecuzione del regio decreto 1870, numero 323. »

L'onorevole ministro desidera rispondere a questa interrogazione?

**LANZA, ministro per l'interno.** Quale decreto?

**BOTTA.** Se non vado errato, nella domanda d'interrogazione che ho avuto l'onore di presentare al banco della Presidenza, oltre alla data, ho pur messo il numero del decreto, credo 332.

**PRESIDENTE.** N° 323.

**BOTTA.** Se quella indicazione non fosse sufficiente, dirò all'onorevole signor ministro dell'interno che si tratta del decreto riguardante lo stato degli impiegati civili.

**MINISTRO PER L'INTERNO.** Il decreto contiene molte e molte disposizioni. La pregherei di indicare su quali intende richiamare l'attenzione del Ministero.

**BOTTA.** Sugli articoli 6 e 7 di quel decreto, e su tutto ciò che possa avere rapporto tanto agli esami d'ammissione, quanto al trattamento che si dà agli impiegati dipendenti dal Ministero dell'interno; leggerò l'articolo 6 per ora:

« Gli aspiranti ad una delle categorie indicate dall'articolo 1 devono avere le qualità e sostenere l'esame d'ammissione secondo le prescrizioni che verranno sancite con altro decreto. »

**MINISTRO PER L'INTERNO.** Se vuole esporre le sue osservazioni, vedrò dopo se posso rispondere subito.

**BOTTA.** L'ora sarebbe tarda, però sono agli ordini della Camera. *(Domani! domani!)*

**PRESIDENTE.** Prego gli onorevoli deputati a riprendere i loro posti. L'onorevole Botta esporrà la sua interrogazione, e l'onorevole ministro vedrà se deve rispondere subito, oppure in altra seduta.

**BOTTA.** L'onorevole ministro dell'interno con un accor-

gimento che direi sano e con un pensiero encomiabile, nella seduta del 21 dicembre 1871 ci presentava un progetto di legge sullo stato degli impiegati civili. Ora non mi è permesso di entrare nello esame di quel progetto di legge, dal momento che la discussione presto verrà dinanzi al Comitato. I principii che si contengono però in quel progetto sono tali che realmente offrirebbero delle guarentigie agli impiegati dipendenti segnatamente dall'amministrazione dell'interno, se il decreto su cui ho l'onore d'interpellare, non fosse venuto a prevenirne i benefici effetti pregiudicandone molte parti con premature ed affrettate disposizioni. Quel progetto, migliorato dalla discussione, e toltavi la parte obbligatoria per coloro che non aspirassero ad avanzamenti, determinerebbe con modo duraturo la posizione degli impiegati civili, ed oltre che chiuderebbe gli aditi ai privilegi, li sottrarrebbe a taluni capricci. Quel progetto, ripeto, potrà definire una volta lo stato degli impiegati, i quali ho sempre considerati come una classe di cittadini posti nella condizione speciale di dedicare allo Stato il suo capitale costituito dall'intelligenza e dalla istruzione per avere un corrispettivo eventuale, e l'incertezza dell'avvenire; almeno così sino ad ora.

Però io temo molto che quel progetto di legge non arrivi troppo tardi, o quando avrà avuto completa esecuzione il decreto 20 giugno 1871, numero 323. Decreto in forza del quale sarebbe, per così dire, spazzato il terreno da quegli elementi che non piacerà di avere.

Io non discuto per ora sul complesso del decreto 20 giugno, ed ho voluto circoscrivere la discussione ad una parte sola, cioè a quella parte dalla quale si è voluto dedurre, che l'esame di ammissione deve essere fatto anche da una categoria d'impiegati, i quali da più anni esercitano l'impiego al quale vorreste ora ammettere per esame.

Infatti dall'articolo 6 di quel decreto cosa ne deriva il Ministero dell'interno? Dice agli impiegati alle prefetture, i quali da dieci, da quindici e da venti anni servono in quel dato ramo di servizio: vi chiamo a far gli esami d'ammissione; ed in questo senso: se vi rifiutate, vi manderò alla terza categoria; se accettate, e non riescirete, andrete ugualmente a copiare carte.

Mi risulterebbe che presso a poco a tali principii si è ispirata una circolare stata diramata alle prefetture del regno. Io trovo superiore ad ogni elogio la massima che qualunque promozione deve essere fatta in seguito a concorso; mi permetterò però di soggiungere, che approfondendo bene il decreto 20 giugno, ci si troverà ciò che ci ha trovato l'onorevole ministro dell'interno.

Non si dice agli impiegati che aspirano alle promozioni: voi siete facoltati a prendere gli esami di promozione; si prescrive invece l'obbligo di fare il concorso; se non riescono, allora non avranno più rispettata la posizione che fin qui hanno tenuta da un

ventennio, se no andranno alla terza categoria. Mi pare che il meno che si occupi quel decreto è di equità.

Ciò brevemente premesso, vengo a questo corollario. Dal momento che noi presto dovremo discutere una legge sullo stato degl'impiegati civili, non si potrebbe sospendere l'esecuzione del regio decreto 20 giugno 1871, finò a che la Camera non abbia pronunziato il suo verdetto su quel progetto di legge, il quale ci si presenta come legge di garanzia, come legge che deve assicurare a questi infelici *Travetti* il domani, come legge che deve far escire questa gente, la quale spende due terzi della vita in servizio dello Stato, da questo stato d'incertezza lagrimevole?

A questo si riduce la mia domanda al signor ministro dell'interno. Io spero che la sua risposta sarà tale da soddisfarmi, di maniera che eviteremo di ritornare ancora una volta su questa materia, quando per altro ci è già uno schema di legge all'ordine del giorno del Comitato privato.

**MINISTRO PER L'INTERNO.** Veramente io non mi attendeva un'interrogazione, la quale potrebbe anche vestire la forma d'interpellanza, per invitarmi a sospendere un decreto che porta la data del 30 giugno 1870, mentre oramai sono due anni che è stato pubblicato, ed in gran parte è già messo in esecuzione.

Ma lasciamo stare quest'argomento, che direi estrinseco, circa l'opportunità della mozione, e veniamo al sostanziale.

Che cosa prescrive quel decreto? Che gl'impiegati del Ministero dell'interno e dell'amministrazione provinciale sieno distinti in tre categorie: di concetto, di ordine, e di ragioneria.

Questa disposizione è una conseguenza della legge stessa sulla contabilità, per quanto agl'impiegati di ragioneria. Per quello poi che riguarda le altre due categorie, dirò che in molte circostanze, anzi, tutte le volte che la Camera si è occupata del miglior modo di distribuire il lavoro negli uffici governativi, ha sempre riconosciuta la ragionevolezza, nell'interesse del servizio e degl'impiegati stessi, di stabilire che ad alcuni di essi spettasse la trattazione degli affari di concetto, altri invece fossero incaricati delle operazioni di ordine.

Infatti, che cosa avveniva prima che tale distinzione fosse fatta? Che taluni i quali avevano fatti buoni studi, e che nell'esame d'ammissione come volontari, avevano mostrato molto ingegno e attitudine a spedire gli affari, e davano quindi le migliori speranze di sè, erano tuttavia ritenuti per un certo numero d'anni nei gradi inferiori. Quivi, occupati quasi esclusivamente a registrare e copiare, abbandonavano lo studio delle leggi e delle questioni amministrative; in luogo di accrescerle perdevano le cognizioni già acquistate; e quindi allorchè giungevano, per solo effetto di anzianità, ad un grado nel quale il loro còmpito era di risolvere verbalmente e per iscritto questioni di massima, di diritto, che richiedevano seri studi e lungo esercizio della

mente, si trovavano pressochè inetti a siffatti lavori. Di qui, in gran parte, l'inferiorità di molti impiegati in uffici governativi.

La convenienza, pertanto, e dirò anche la necessità di tale provvedimento, mi pare abbastanza dimostrata. Nè io credo altrimenti che esso oltrepassi menomamente i confini del potere esecutivo. Forsechè si ledono per esso i diritti acquisiti di alcuno? No, certamente. Il decreto, al quale fece cenno l'onorevole deputato *Botta*, nello stabilire queste categorie d'impiegati di concetto e di ordine, non ha tolto verun diritto acquisito a nessuno degli impiegati attuali.

**BOTTA.** (*Interrompendo*) Se mi permette una sola parola, forse potrò rendere più breve il suo còmpito e non avere il dispiacere di vederlo a sfiatarsi sopra un terreno sul quale non ho portata la quistione. Io non faccio appunto per ciò che riguarda la distribuzione di queste tre categorie d'impiegati, e molto meno dissento dal sistema degli esami per l'avanzamento.

Ho parlato su quella parte del decreto, dalla quale il signor ministro dell'interno si è creduto autorizzato a spedire talune cartelle d'invito alle prefetture, riguardanti esami d'ammissione per gli ammessi da anni ed anni, ed esami obbligatori di promozione.

**MINISTRO PER L'INTERNO.** Io veniva precisamente a questa questione; ma prima bisognava che spiegassi alla Camera, in che consista il decreto che venne censurato dall'onorevole *Botta*, quali siano i principii, le norme, cui esso è informato. Non tutti avranno studiata questa questione al pari di lui, dimodochè le premesse che ho poste le credo necessarie per mettere la Camera in grado di deliberare intorno alla sua interpellanza; perciò egli dovrebbe essermene grato...

**BOTTA.** Gliene son grato; era per risparmiargli...

**MINISTRO PER L'INTERNO...** e non dirmi che mi sfiato inutilmente...

**BOTTA.** Permetta, signor ministro, ella mi fa...

**PRESIDENTE.** Onorevole *Botta*, non interrompa; parlerà dopo.

**MINISTRO PER L'INTERNO.** L'esame di ammissione cui ella allude, è una conseguenza di queste disposizioni precedenti che ho accennate, della distinzione, cioè, degl'impiegati nelle dette categorie di concetto, d'ordine e di ragioneria.

Ho poi detto che nel determinare gli esami, non si sono lesi i diritti di nessuno; questi esami non riguardano infatti che gl'impiegati dell'amministrazione provinciale, i quali non appartenevano prima, come non appartengono ora, alla carriera superiore; e si è stabilito che coloro i quali sottomettendosi all'esame ne uscissero con buon successo, passerebbero alla carriera superiore; quelli poi che o non volessero sottoporsi all'esame, oppure, dopo aver sostenuto la prova, non fossero riconosciuti idonei, rimangono nella carriera in cui sono. Di modo che è un vantaggio che loro si è fatto, e non già un diritto che si sia leso.

Solamente la questione che ho veduto trattare, e non con molta calma, in alcuni giornali, verteva sopra questo punto speciale; se, cioè, i sotto-segretari provinciali avessero già diritto alla carriera superiore; oppure, se, per esservi compresi, dovessero sottomettersi anch'essi all'esame. E coloro che sostenevano e sostengono che non dovrebbero venir assoggettati agli esami, per avere un diritto già acquisito, adducono la ragione che vi sono alcuni esempi d'impiegati di questo grado, i quali dalla provincia passarono al Ministero, e pel solo fatto di tale passaggio, acquistarono il diritto alla carriera superiore.

Questo è vero: il ministro aveva la facoltà di richiamare dall'amministrazione provinciale alla centrale quegli impiegati che credeva meglio; e secondo la consuetudine non mai contraddetta, pel semplice effetto di tale passaggio, venivano compresi nella carriera superiore. Io ho stimato che questo fosse un arbitrio da levarsi (*Bene!*) con una nuova legge o con un nuovo decreto. Ma da ciò ne vien forse, che coloro i quali non sono stati chiamati al Ministero e hanno continuato a rimanere in provincia, abbiano il diritto di passare alla carriera superiore, unicamente perchè alcuni dei loro colleghi chiamati al Ministero lo hanno acquistato?... *Segni di assenso*) Ecco in che consiste la questione. Ripeto che nessun diritto è stato leso dal decreto del 1870.

Io credo di aver proceduto con ponderatezza e con tutti i riguardi possibili, e che le disposizioni di quel decreto, mentre saranno proficue all'amministrazione, procacciandole il modo di classificare gl'impiegati secondo la loro abilità ed attitudine, nello stesso tempo non abbiano violato i diritti di nessuno di essi. Per conseguenza non mi pare opportuna la proposta fatta dall'onorevole Botta di sospendere l'esecuzione di quel decreto per la parte che riguarda l'apertura degli esami di ammissione alla carriera superiore, fintanto che il progetto di legge da me presentato alla Camera sopra lo stato degl'impiegati non sia stato discusso.

Ella ha inoltre avvertito che sarebbe necessaria questa sospensione, anche per la contraddizione che, secondo lei, ci sarebbe tra quel decreto del giugno 1870 e l'anzidetto disegno di legge sullo stato degl'impiegati.

Io nego recisamente che contraddizione ci sia. Il progetto di legge che ho presentato stabilisce una serie di guarentigie per gl'impiegati, ma stabilisce anche esso la norma degli esami. Dov'è la contraddizione?

Ma poi, o signori, è egli possibile che un ministro possa aderire, salvo che se ne dimostrasse la ingiustizia, a sospendere l'esecuzione di un decreto che fu emanato due anni or sono, e le cui disposizioni ebbero già in gran parte il loro effetto? Oltrechè, indipendentemente da questa considerazione che riguarda la dignità del Governo e del ministro dell'interno in particolare, io non dubito di asserire che la sospensione di tal provvedimento tornerebbe assai nociva

agli impiegati stessi ai quali si è fatto già sentire questo miglioramento di situazione, mediante l'esame; e tornerebbe dannosa all'amministrazione, perchè ne verrebbe ritardata una riforma, la quale è assolutamente richiesta, e per ragioni intrinseche, e per necessità del servizio, massime dopo la nuova legge sulla contabilità.

Se voi lasciate che il ministro, secondo il suo solo criterio, venga a fare la ripartizione degli impiegati che la legge richiede; ovvero, se credete che indistintamente gli impiegati possano chiedere di venir ascritti a questa o a quella categoria, voi verrete a queste inevitabili conseguenze.

Nel primo caso, darete luogo a determinazioni arbitrarie, non potendo il ministro conoscere con la richiesta precisione le attitudini individuali di ciascun impiegato; oppure, se vorrà affidare ad una Commissione quest'arduo lavoro, il ministro sarà costretto di firmarlo semplicemente, senz'averne la coscienza, nè quindi la responsabilità.

Nel secondo caso, lasciato in balia degl'impiegati l'essere ascritti alle diverse categorie, nè avverrà che tutti vorranno entrare nella prima; non vi sarà nessuno che voglia riconoscersi da menò degli altri; e si renderà per tal guisa ineffettuabile la riforma che pur si crede necessaria in proposito.

Io non so se queste spiegazioni possano, almeno in parte, avere appagato l'onorevole interpellante, ma certamente io non posso che respingere la chiesta sospensione del decreto di cui si è parlato.

**BOTTA.** L'ora tarda, ed il regolamento interno della Camera mi vietano di rispondere categoricamente al signor ministro. D'altra parte sento il dovere di ringraziarlo per essere entrato in parte nell'ordine delle idee sulle quali ho avuto l'onore di richiamarlo, se non che le sue spiegazioni hanno avuto la negativa a loro corollario.

Mi si consentirà che io dica due sole parole per mettere la questione nella sua vera posizione.

Io non andai sino al punto in cui ha voluto arrivare il signor ministro. Io chiesi la sospensione dell'esecuzione del decreto 20 giugno unicamente affinchè, in vista di una legge che verrà presto sottoposta al giudizio della Camera, fosse sospesa la esecuzione del surripetuto decreto.

**MINISTRO PER L'INTERNO.** Nemmeno fra due anni.

**BOTTA.** Io partiva da ciò: c'è in pronto una legge che dovrà assicurare la sorte degli impiegati; ora non vorrei che la legge si presentasse al giudizio della Camera pregiudicata in molte parti da un decreto tuttavia in corso d'esecuzione; vorrei che la Camera colla sua legge non arrivasse mai se non per seppellire i cadaveri. A questo ha mirato la mia proposta di sospensione, questo ha avuto per iscopo la mia interrogazione, la quale mi riservo di convertire in interpellanza.

Quanto alla inopportunità, di cui mi taccia il signor

ministro, dirò che è nella coscienza della Camera se la mia proposta è opportuna o pur no. Conchiudo pregando l'onorevole ministro per l'interno a voler credere che io non chiamai inutili le sue parole, convinto come sono che la sua autorevole parola va sempre intesa con piacere.

La seduta è levata alle ore 6 e un quarto.

*Ordine del giorno per la tornata di lunedì :*

1° Seguito della discussione sul progetto di legge relativo alla costituzione dei consorzi per la irrigazione.

Discussione dei progetti di legge :

2° Rinnovazione della facoltà al Governo di sussidiare la ferrovia da Monza a Calolzio ;

3° Dispensa dal servizio militare dei renitenti, refrattari, omessi e disertori nati prima del 1841 ;

4° Autorizzazione di spese sul bilancio della guerra per l'istruzione, per acquisto di materiale e per costruzione e sistemazione di fabbricati militari ;

5° Leva militare sui giovani nati nel 1852 ;

6° Soppressione delle facoltà di teologia nelle Università del regno ;

7° Disposizioni intese a migliorare le condizioni degli insegnanti delle scuole secondarie e normali ;

8° Spesa pel concorso dell'Italia all'esposizione universale di Vienna nel 1873 ;

9° Disposizioni intorno al saggio e marchio dei metalli preziosi ;

10. Svolgimento di una proposta di legge del deputato Bertani per equiparare, nei diritti della pensione, ai militari dell'esercito i feriti e le famiglie dei morti combattendo per la liberazione di Roma ;

11. Discussione del progetto di legge contenente disposizioni relative alla pesca.